

XXVI^a TORNATA

VENERDÌ 26 MARZO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione dei):

« Proroga dei poteri del Regio commissario per la straordinaria gestione dell'ente « Volturno » in Napoli » (N. 2)	pag. 596
« Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica » (N. 49)	612
(discussione dei):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1916, n. 1945, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490,000 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'intendenza di finanza di Napoli (N. 26).	597
Oratore:	
TASSONI, <i>relatore</i>	597
« Conversione in legge del decreto Reale 1 ^o luglio 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania » (N. 48).	598
Oratori:	
DALLOLIO ALBERTO	612
DEL GIUDICE, <i>relatore</i>	610
MOSCA GAETANO	602
PARATORE, <i>sottosegretario di Stato per le Colonie</i>	608
(proposta di):	
« di iniziativa dei senatori Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero di Cambiano, Mazziotti, Raccuini, Rebaudengo, Sili e Sinibaldi, circa l'Ordinamento agrario e le Camere di Agricoltura	588
Oratori:	
FALCIONI, <i>ministro di agricoltura</i>	596
FERRARIS MAGGIORINO	588
LEVI ULDERICO	595
Interrogazioni (annuncio di).	618
(rinvio di)	587

Interrogazioni (svolgimento di):

« del senatore Ruffini al ministro della guerra per sapere le ragioni che hanno impedito da più di un anno la rimozione di un deposito di circa 35,000 bombe, a poche centinaia di metri dall'abitato di Borgofranco di Ivrea, con gravissimo pericolo di quel paese, dei paesi finitimi e della vicina città di Ivrea, massime nella stagione dei temporali, e tanto più per il fatto che l'autorità militare ha trascurato non solo di effettuare la più volte promessa rimozione, ma anche di fornire quel deposito di un sistema adeguato di parafulmini » pag. 585

Oratori:

BONOMI, *ministro della guerra* 586
RUFFINI 586

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . 618

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra, della marina, di agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari e il sottosegretario di Stato per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Ruffini al ministro della guerra: « Per sapere le ragioni che hanno impedito da più di un anno la rimozione di un deposito di circa 35,000 bombe, a pochi centinaia di metri dall'abitato di Borgofranco di Ivrea, con gravissimo pericolo di

quel paese e dei paesi finitimi e della vicina città d'Ivrea, massime nella stagione dei temporali, e tanto più per il fatto che l'autorità militare ha trascurato, non solo di effettuare la più volte promessa rimozione, ma anche di fornire quel deposito di un sistema adeguato di parafulmini ».

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

BONOMI, *ministro della guerra*. L'interrogazione dell'onorevole senatore Ruffini riguarda un caso particolare della questione generale di cui ieri ci occupammo in sede di discussione della interrogazione rivolta dall'onorevole senatore generale Tassoni.

Circa questo caso particolare, intorno a cui l'onorevole senatore Ruffini m'interroga, posso dare i seguenti chiarimenti.

Nel polverificio di Borgo Franco d'Ivrea al cessare delle ostilità si sono trovati molti esplosivi al clorato e bombe cariche.

La Direzione generale di Artiglieria si è preoccupata del pericolo che derivava agli abitati da questa enorme quantità di esplosivi al clorato, i quali come più sensibili alle azioni esterne, rappresentavano un maggior pericolo. Ed infatti secondo le notizie fornitemi dalla Direzione generale di artiglieria, gli esplosivi al clorato sono stati sgombrati dal polverificio di Borgo Franco d'Ivrea e portati al forte di Champoluc sopra Susa (si trattava di circa 2000 chilogrammi), in maniera che la parte più pericolosa degli esplosivi prima depositati al polverificio di Borgo Franco d'Ivrea è stata ormai sgombrata. Restano ora le bombe, le quali pure rappresentano un notevole pericolo. Di queste bombe una parte, secondo i piani della predetta Direzione generale di artiglieria, dovrà esser conservata, la rimanente in base all'esperienze fatte, dovrebbe servire ad usi agricoli, come ad esempio scavo di canali, bonifiche ecc. Si è pensato allo sgombrò anche di questi esplosivi ed infatti nell'autunno decorso si è cominciato un primo spostamento, ma si sono incontrate delle difficoltà circa la scelta della località. Dapprima si era scelto il greto alla confluenza della Dora, con la Chiussella, ma il sindaco e la cittadinanza di Strambino si sono opposti. Ora però che si è ultimato il trasporto, come ho detto, degli esplo-

sivi al clorato, si è stabilito di provvedere anche a quello delle bombe, portandole all'ex campo dei prigionieri di Busto Arsizio e la Direzione generale di artiglieria assicura che si darà sollecita esecuzione a quest'ordine.

Io do le maggiori assicurazioni all'onorevole interrogante che mi occuperò della cosa e sorveglierò perchè sia fatto al più presto possibile.

RUFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta datami dall'onorevole Ministro della guerra: essenzialmente perchè, conoscendo lui, ho fede in lui. E non avrei da aggiungere altro; perchè, se volessi dire alcun che a rincalzo di ciò, che così competentemente, esaurientemente e anche in forma così convincente ha detto ieri il generale Tassoni, farei la figura di un presuntuoso. Ma il generale Tassoni agli argomenti tecnici ha fatto, molto opportunamente, seguire considerazioni di carattere sentimentale, mettendo in rilievo la ragione sacrosanta, che le terre del Veneto, le quali hanno sperimentato tutti gli orrori della guerra e per di più, come disse il collega Tassoni, anche l'inferno dell'occupazione straniera, non abbiano a subire ancora questa grave iattura e questa tortura. Ora io ben comprendo, come la mia modesta borgata delle Alpi, la quale, se ha dato alla guerra il suo contributo di sangue (e quando si aggiunga che lo ha dato in massima parte sotto la forma di reclute alpine, si è detto anche che il suo fu un largo contributo), tuttavia non ha sentito neanche da lontano il rombo del cannone nè visto solcare il suo cielo da un minaccioso velivolo nemico, ben comprendo, dico, che questa mia cara borgata corre il rischio di fare al paragone una ben magra figura.

Quindi m'incombe l'obbligo di dire qualche cosa di una tutta speciale benemerenzza, che ha avuto questo mio paese in rapporto alla guerra, appunto per aver consentito ad accogliere nel suo territorio il polverificio, del quale è questione. Ed invoco qui la testimonianza dell'illustre collega Dallolio, che mi compiaccio di vedere presente.

Fin dal 1915 il generale Dallolio, che aveva iniziato quella sua mirabile e meritoria opera di organizzazione e di mobilitazione industriale per fornire l'esercito di quello che assolutamente

manca, delle armi, cioè, e delle munizioni indispensabili alla difesa del Paese, mi notificò la necessità assoluta che una certa società produttrice di esplosivi aveva di stabilire in Valle d'Aosta un polverificio. E il luogo della valle, che meglio di ogni altro rispondeva ai molteplici requisiti di una tale produzione, era appunto un territorio nelle vicinanze di Borgofranco d'Ivrea. Se non che il caso volle che il luogo prescelto fosse un territorio di proprietà comune, lasciato da tempo immemorabile all'uso dei comunisti per il pascolo in comune, o per la coltura individuale di piccoli appezzamenti, mercè un tenuissimo e quasi solo simbolico corrispettivo, o canone annuo. Ora chiunque abbia una qualche conoscenza della psicologia contadinesca, sa come le plebi rurali difendano coteste proprietà comuni, come qualcosa di sacro. Non importa che la scienza e l'esperienza economica abbiano condannato tale forma di sfruttamento del terreno, come una forma arcaica e ormai superata. La povera gente vi scorge la più sicura tutela contro la miseria propria e quella della sua prole, nei secoli.

Ne derivava una difficoltà tutta particolare per una simile concessione. Poichè la sola voce della alienazione fu causa di vivissimo turbamento. Ci volle del buono e del bello per convincere quella brava gente. Fu necessaria una paziente propaganda di porta in porta. Io ho speso in essa tutta la mia influenza in quei luoghi, influenza determinata non da altro, se non dai legami tenaci che ho con i nati in quella conca alpina; poichè le mie modeste, ma vecchie e ferme origini montanare, fanno che la mia ascendenza si confonda nei secoli con la loro, e molte sono in quei dintorni le genti del mio medesimo nome. E debbo soggiungere che fra gli argomenti da me addotti non fu certo il meno efficace l'appello, che io feci ai sentimenti patriottici di quelle popolazioni.

Che il sacrificio compiuto dai miei compaesani, nell'adattarsi ad albergare in vicinanza dell'abitato il polverificio, non sia stato indarno ebbi poi la più autorevole conferma, quando il collega Dallolio mi gettò un giorno, attraverso al tavolo del Consiglio dei ministri, questa grande parola, che le bombe di Borgofranco avevano preso Gorizia! E anche di questi giorni, all'annuncio di questa mia interrogazione, il

Dallolio mi ripeté che quel paese aveva reso allora un vero servizio alla patria.

È superfluo ch'io vi spieghi come la parola da me allora spesa mi metta ora in condizioni assai difficili, di contro ai miei compaesani; e tanto più che il polverificio ha recato con sé alcuni elementi, dirò così, eterogenei, che non tralascierebbero di sfruttare il malcontento generale per propagande politiche, tutt'affatto contrarie ai sentimenti tradizionali di quelle popolazioni. E su questo punto delicato, non credo di aggiungere altro.

Mi è stato assicurato poi da fonte autorevolissima e ineccepibile, che la difficoltà alla rimozione non consiste solo nella difficoltà dei trasporti, la quale difficoltà si potrà con il tempo superare, ma anche nel fatto, che questi materiali non si possono trasportare tanto agevolmente, perchè mancano sempre più gli specialisti, che potevano maneggiarli senza pericolo proprio e altrui. Orbene è questa una difficoltà, a cui non è a sperare che si sopperisca con il tempo; anzi è a temere che essa si aggravi con la smobilitazione. Ci troviamo, pertanto, di fronte al pericolo, che, rimandandola questa rimozione di esplosivi, essa si renda sempre più difficile. Sapevo benissimo che s'era concertato con l'autorità militare di trasportare le bombe in luogo meno disadatto nelle vicinanze; e che tutti si sono messi a strillare. Non si illuda il Governo. Quel cumulo di esplosivi è oramai come l'uomo nero del giuoco delle carte. Non è più possibile di farlo passare, nè apertamente nè copertamente, a nessuno.

Quindi non rimane che la eliminazione o il trasporto in qualche forte remoto, e nel più breve termine possibile; anzi, mi permetto di soggiungere senz'altro: subito!

E ripeto, che mi dichiaro soddisfatto degli affidamenti datimi dall'onorevole ministro, soprattutto, perchè ho fiducia in lui. (*Benissimo*).

Rinvio di interrogazione

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'interrogazione dell'onorevole Melodia al ministro dell'interno. Ma essendo pervenuta da parte dell'onorevole ministro una lettera alla Presidenza, prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Eccellenza,

« All'ordine del giorno di oggi del Senato è iscritta l'interrogazione dell'onorevole Melodia, rivolta al ministro dell'interno, circa i recenti fatti avvenuti ad Altamura.

« Io ho delegato per rispondere a tale interrogazione il sottosegretario, onorevole Grassi; senonchè, essendo questi oggi impegnato alla Camera per la discussione di altre urgenti interrogazioni sui fatti avvenuti a Napoli ed in altre città, devo pregare la cortesia dell'E. V. per il rinvio della discussione dell'interrogazione dell'onorevole Melodia a domani.

« Con distinta osservanza.

« Il Presidente del Consiglio

« NITTI ».

PRESIDENTE. L'onorevole Melodia accetta il rinvio?

MELODIA. Accetto.

PRESIDENTE. L'interrogazione sarà iscritta dell'ordine del giorno di domani.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero di Cambiano, Mazziotti, Raccuini, Rebaudengo, Sili e Sinibaldi circa l'ordinamento agrario e le Camere di agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero Di Cambiano, Mazziotti, Sili e Sinibaldi circa l'ordinamento agrario e le Camere di agricoltura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris per lo svolgimento della proposta.

FERRARIS MAGGIORINO. Nell'espone le ragioni del disegno di legge che i colleghi ed io abbiamo avuto l'onore di presentare al Senato, la mia mente si richiama ad un'impressione grave delle condizioni dell'economia politica italiana che, mi ebbi molti anni or sono, leggendo i primi *Indici della ricchezza in Italia*, pubblicati in allora dal nostro eminente collega onor. Bodio. Da quelle pagine risultava un fatto certo di una gravità eccezionale, che potei formulare come la sperequazione tra la ricchezza e la popolazione in Italia.

Confrontata coi paesi ricchi e progrediti, l'Italia presentava sventuratamente un minimo di ricchezza e quasi un massimo di popolazione.

Dal che ne diveniva una condizione permanente di disagio per le nostre popolazioni. Se qualcuno si volesse dilettere di queste statistiche aggiornate, per quanto approssimative, basterebbe citare il fatto della Francia, che sopra una superficie di 536,000 chilometri quadrati, quasi doppia di quella dell'Italia, ha una popolazione di soli 38 a 39 milioni di abitanti, mentre l'Italia, su una superficie di poco superiore alla metà, di 286,000 chilometri quadrati, ha una popolazione di 37 milioni di abitanti, il che dà per media 72 abitanti a chilometro quadrato in Francia a 129 in Italia. Se l'Italia avesse una densità, o per dir meglio una rarità di popolazione come la Francia, invece di 37 milioni di abitanti ne dovrebbe avere solo 21 milioni. Il che vuol dire che l'Italia deve mantenere 37 milioni di abitanti sulla stessa superficie su cui la Francia con una produzione maggiore, e quindi con maggiore quantità di lavoro, ne alimenta solo 21 milioni. Se altre cifre, e non vorrei annoiare il Senato, mi fosse consentito citare, direi che un eminente statistico ha calcolato che nel 1913 il patrimonio nazionale era per gli Stati Uniti di 1.150 miliardi; di 450 per l'Inghilterra, di 425 per la Germania, di 350 per la Francia e credo che si calcolavano in allora circa 100 miliardi per l'Italia. Si tratta, ben inteso, di cifre aventi solo una con larga approssimazione. E nella stessa scala si valuta il reddito dei rispettivi paesi.

Da ciò nasce una conseguenza logica, chiara e precisa: che la ricostituzione attuale della ricchezza in Italia, come la sua formazione nel passato dipende assolutamente da due circostanze: limitazione nell'incremento della popolazione, sviluppo il più rapido possibile nell'incremento della ricchezza affinché la distanza fra i due termini - ricchezza e popolazione - invece d'aumentare tenda a diminuire. Lascio da parte la politica dell'emigrazione che si collega più particolarmente al problema della popolazione, e mi limito invece a riguardare il problema della ricchezza, perchè ricchezza, per qualunque paese e soprattutto per l'Italia, significa influenza politica ed espansione economica all'estero, ma significa soprattutto la-

voro, salari, benessere all'interno per tutte le classi produttrici, sia per gli imprenditori, sia per gli operai, e significa, quello, a cui tutti aspiriamo in questo momento, la pace sociale. Quindi il pensiero mio nei lunghi anni trascorsi nelle aule parlamentari, e l'opera mia modesta nella stampa si rivolsero continuamente a questo problema: studiare le fonti della ricchezza in Italia e con una politica di lavoro far in modo che essa abbia il massimo ed il più rapido incremento a beneficio di tutte le classi sociali.

Ora, non è possibile non ricondurmi al pensiero di Stefano Iacini, nostro grande maestro nel campo agrario, le cui splendide pagine a me paiono rifulgere di luce sempre più viva quanto più passa sovr'esse l'ala del tempo, non è possibile, dico, disconoscere il suo pensiero quando affermava che l'Italia non era paese ricco naturalmente. Stefano Iacini volgeva la mente sua soprattutto alle grandi ricchezze naturali di miniere di carbone e di metallo, che fanno la fortuna di altri paesi, e che soprattutto nel presente periodo della guerra e del dopo guerra, ci hanno dimostrato quanto invece costituiscano colla loro mancanza una grave difficoltà di ordine economico e persino politico per l'Italia. Bisogna quindi per necessità di cose restringere il nostro discorso a quelle che sono le fonti più naturali della nostra ricchezza soprattutto per rispetto ai cambi, e cioè l'agricoltura, la marina mercantile, il movimento dei forestieri e le rimesse degli emigranti, l'industria ed il commercio. Queste fonti di ricchezza hanno oggidì ancora una caratteristica speciale, perchè sono esse che devono soprattutto contribuire a modificare quella gravissima situazione monetaria in cui versiamo oggidì, in cui il cambio su Francia ha raggiunto il 140, la sterlina 75 lire, ed il cambio colla Svizzera 340 lire. Non è possibile che l'Italia viva in queste condizioni così gravi dell'economia monetaria, ma non è possibile che essa ne esca in modo stabile e duraturo altrimenti che attuando il pensiero più volte espresso dal Presidente del Consiglio: produrre di più e consumare di meno. Or bene, in quali campi possiamo noi sperare questa maggiore e più rapida produzione che giovi in pari tempo al miglioramento delle condizioni dell'economia interna e di quella internazionale?

Lascio da parte la marina mercantile, per la quale non avrei in questo momento che una parola di amaro rimpianto. Nel periodo fortunato dell'economia nazionale, dal 1900 al 1914, periodo di prosperità che successe all'opera del Ministero Crispi-Saracco-Sonnino, malgrado le ripetute insistenze, malgrado i lavori pratici e positivi di una Commissione, di cui fu autorevole presidente un membro di quest'Assemblea, il senatore Codronchi, quasi nulla si fece per la marina mercantile italiana, e giungemmo allo scoppio della guerra senza una flotta mercantile. Alla marina mercantile, e mi sia permesso di dirlo a titolo d'ammonimento come all'agricoltura, noi abbiamo dato idilli, poesia e retorica, dimentichi che queste non creano la fortuna dei popoli e la ricchezza delle nazioni: dimentichi che i popoli sono come gli individui, che conquistano la ricchezza mediante gli strumenti della produzione, col lavoro e col risparmio, e che era perfettamente inutile tutta quella fioritura di belle frasi colle quali per parecchi anni abbiamo creduto di creare la marina senza le navi, l'istruzione senza le scuole, l'agricoltura senza mezzi necessari a farla prosperare. Così ringrazio oggi l'onorevole ministro del commercio per i suoi primi provvedimenti relativi al movimento dei forestieri e per essi esprimo un augurio di vederli presto attuati in misura efficace e per il bene del paese. L'Italia prima della guerra ricavava dal movimento dei forestieri un introito lordo di circa 500 milioni all'anno che credetti sempre suscettibile di giungere ad un miliardo. Oggi, aumentati i prezzi, se purtroppo le condizioni dell'industria degli alberghi non fossero state sconvolte nel periodo della guerra, potremmo sperare un miliardo e mezzo. Lo credo difficile nelle condizioni attuali dell'industria degli alberghi; ad ogni modo, le grandi correnti di turisti dall'America del Nord cominciano ad avviarsi a decine di migliaia verso i paesi dell'Europa centrale. Se l'Italia riuscirà ad attrarne una parte adeguata, non vi è dubbio che il movimento dei forestieri, senza esagerarne l'importanza, apporterà il primo ed il più immediato sollievo in questa terribile lotta contro il rincaro dei cambi.

Lasciando per ora in disparte questi fattori collaterali della ricostruzione nazionale, rimane una sola ricchezza: l'agricoltura, la terra!

Giova considerare la terra come la prima, la grande sorgente del benessere dei popoli: io direi della terra ciò che un poeta nordico disse della donna: la terra non è tutto, ma senza di lei tutto è nulla! Togliete ad un paese la fecondità del suolo, togliete il lavoro libero dei campi, togliete la sua produzione agricola ed esso piomba nella più grande miseria. In questo momento più che mai risplende il pensiero di Lloyd George, « l'aratro è la nostra speranza! »

Ebbene, produce la terra d'Italia, oggi, anche restituendola alle condizioni normali dell'avanti guerra tutt'occhè che essa può dare? La terra d'Italia produce per ettaro e per chilometro quadrato altrettanto quanto danno terre in condizioni analoghe di paesi di noi più progrediti? Se la risposta a queste due domande fosse negativa, come è stata negativa da parte di uomini eminenti, e di cultori distinti dell'economia nazionale e dell'economia agraria quali Ghino Valenti e Bonaldo Stringher, non spetta al Parlamento ed al Governo di concentrare tutte le loro energie, perchè la terra italiana possa dare di più a beneficio della economia interna ed esterna? Ecco il problema che mi permetto di porre alla benevola attenzione del Senato e che, a mio avviso, richiede una urgente soluzione, perchè non solo la ricostituzione della economia agraria di un paese tanto prima la si comincia tanto prima la si compie, ma nelle presenti condizioni, che ritengo molto gravi per la finanza e per l'economia interna nazionale, l'esempio di un popolo che ritorni alle sorgenti vere e proficue della produzione, può esercitare nel campo morale quell'effetto immediato che solo più tardi si può avere nel campo economico. Sta di fatto che nelle stesse quotazioni del cambio si vedono ad un corso diverso nel mercato internazionale due valute quasi analoghe, la belga e la francese. Studiando sul posto la condizione dei due paesi, la ragione principale di questa differenza consiste nel fatto che il Belgio si è messo al lavoro e alla ricostruzione economica con maggiore intensità, e, diciamo pure, con maggiore senso di pace sociale, di quello che non sia avvenuto negli altri Stati dell'Intesa.

Ho già premesso che uomini veramente competenti e di autorità indiscussa, quali Ghino Valenti e Bonaldo Stringher, constatarono, nella

nota memoria da essi presentata alla Accademia dei Lincei, come l'agricoltura italiana nell'ultimo trentennio non abbia seguito la stessa misura di progresso che si è verificata sia nello sviluppo industriale dell'Italia sia nello sviluppo agricolo di altri paesi. Questo è il loro ed il mio pensiero.

Resta quindi unicamente a chiederci quali siano le ragioni di un tal fatto e che cosa si possa fare per attenuare questa condizione di cose sfavorevole.

Chiunque esamini i fattori del progresso agricolo nei vari paesi d'Europa risalirà facilmente a questi dati: organizzazione agraria, istruzione agraria, capitali o credito.

L'organizzazione agraria che senza dubbio ha notevolmente progredito in Italia, soprattutto nel nord d'Italia, per opera della benemerita Federazione dei Consorzi agrari di Piacenza, e di altre benefiche istituzioni diffuse nelle provincie, specialmente del nord, ed alle quali tutte io rendo omaggio, non ha ancora raggiunto il grado di intensità necessaria alle coltivazioni a forte rendimento. Non lo ha raggiunto nelle stesse provincie del nord d'Italia, se confrontiamo l'organizzazione agraria dell'Italia con quella della Francia, o della Germania, o con quella che ora si va facendo in Inghilterra: e non lo ha raggiunto nemmeno nelle provincie dell'Italia centrale, e specialmente in quelle del Mezzogiorno, che dal punto di vista agricolo non danno alla economia nazionale tutta quella entità di produzione che dobbiamo da esse aspettarci.

Non divido le aspirazioni di uomini notevoli tra i quali uno dei più eminenti titolari delle nostre cattedre di agricoltura, i quali ritengono che l'Italia sia in grado di raddoppiare ancora la quantità dei prodotti del suo terreno; ma è certo che nessun agricoltore vorrà contestare che in molte delle campagne d'Italia, (io parlo della zona a coltura intensiva) non sia possibile ancora aumentare fortemente il rendimento sia della coltivazione, sia, e soprattutto, del bestiame.

Chi volesse confrontare sulle pagine dell'Anuario statistico dell'Istituto internazionale di agricoltura di Roma l'intensità della produzione e del bestiame in Italia, sia come peso sia come rendimento in carne e latte, con quella dei paesi più progrediti coi quali dobbiamo

misurarci, dovrebbe necessariamente constatare come ci troviamo in un grado sensibile di inferiorità, che se è minore nel settentrione d'Italia, si accentua nell'Italia centrale e meridionale. Ed io restringo il mio discorso alle colture intensive che occupano i tre quarti della superficie del Regno d'Italia, mentre che il problema delle terre a coltura estensiva ritengo abbia bisogno di provvedimenti d'ordine diverso. Il mio concetto è quello di intensificare soprattutto la produzione della piccola e della media proprietà e di giovare a quella difesa della piccola proprietà, nella quale noi scorgiamo uno degli elementi più solidi e dei fattori più sicuri non soltanto del progresso economico del paese, ma della sua consistenza sociale e politica.

Orbene, può lo Stato, può la legislazione concorrere a questo fine? A me la risposta non pare dubbia, e mi pare di poterla ricavare nettamente dall'esempio della pratica e dalla politica agraria dei paesi, coi quali dobbiamo necessariamente competere. Era nota la grande e potente organizzazione agraria della Germania: le sue migliaia di cooperative rurali furono il baluardo di quello sfortunato paese nel periodo della guerra. Essa deve a questa forte organizzazione agraria, mutua e cooperativa, che cominciava dalle valli del Reno e si estendeva alla Germania meridionale, d'aver potuto resistere per tanto tempo al blocco degli avversari, e forse oggi, grazie alla sua organizzazione agraria, può presentare delle forze di ricupero notevoli. Ciò malgrado, il Governo prussiano non esitò con la legge del 1896 ed altre successive a porre la somma di 100 milioni di marchi a disposizione dell'organizzazione agricola della Germania: non esitò a federare le Federazioni regionali in una grande Istituzione Nazionale, che faceva capo alla Cassa centrale cooperativa di Stato, la quale in pochi anni aveva raggiunto un movimento di circa 12 miliardi di marchi. Ed il delegato del Governo tedesco all'Istituto Internazionale dell'agricoltura di Roma constatò che in complesso l'organizzazione agraria in Germania, poco prima della guerra, poneva a disposizione dei coltivatori un credito agrario annuo di circa 9 miliardi.

Un altro esempio, che oserei dire mirabile, di un'organizzazione statale, non governativa,

delle forze agrarie di un Paese ci è data dalla legge irlandese del 9 agosto 1899, legge che non bisogna confondere con quella che riguarda la proprietà fondiaria, che fu testè ricordata dal nostro ottimo collega, l'onorevole Cencelli, in quel suo discorso che produsse giustamente tanta impressione in quest'aula.

L'Irlanda ha tre ordini di istituzioni diverse: una legge fondiaria che rimonta al 1870, che ha subito perfezionamenti successivi, grazie ai quali lo Stato, anticipando circa 3 miliardi e mezzo di fondi, ha riscattato il latifondo e costituito circa 400,000 piccoli proprietari, e altri 100,000 sono in via di costituzione; cosicchè avremo l'esempio il più grandioso di una riforma economica e sociale, che supera quanto mai si era prima progettato. E qualche volta (qualunque sia l'ispirazione da cui partono) ho sentito un certo senso di commozione, quando, visitando le nuove casette dei piccoli proprietari irlandesi, ho visto nella stanzetta da pranzo l'immagine della chiesa di S. Pietro di Roma. E là, tra quegli infiniti contadini, redenti da piccoli salariati, o da piccoli affittuari, a proprietari liberi ed indipendenti, che in 50 anni riscatteranno le loro terre, e che pagano puntualmente fino all'ultima lira il loro debito, è tutto un grande esperimento economico e sociale che, come ben diceva l'onorevole Cencelli, dovrà formare oggetto di particolare studio da parte del Governo e del Parlamento italiano, quando vorranno risolvere il problema del latifondo che tanto urge in Italia. Intorno ad esso già furono presentati due progetti di legge all'altro ramo del Parlamento, mentre a voi tutti sono noti gli studi pregevoli compiuti dal nostro illustre collega, l'onorevole ministro Mortara.

Ma, a fianco di questa riforma di ordine fondiario, il Governo inglese con la legge del 1899 istituì l'organizzazione agraria dell'Irlanda, creando in ogni provincia un Consiglio provinciale di agricoltura, il quale è collegato al Consiglio nazionale dell'agricoltura che risiede a Dublino. I Consigli hanno facoltà d'imporre tasse, ricevere prestiti dallo Stato e provvedere all'organizzazione cooperativa delle piccole forze agrarie, così che oggi l'Irlanda è emula non solo della Germania, ma della stessa Danimarca, come uno dei paesi dove le forme della mutualità e della cooperazione sono più sviluppate. Alla testa di questo movimento

aleggia la figura di Sir Horace Plunkett, il genio tutelare della nuova Irlanda, a cui la riconoscenza dei concittadini ha dedicato una bella casa su una delle piazze principali di Dublino. E la Plunkett House è diventata il centro, la fiamma animatrice di tutto un immenso movimento cooperativo che abbraccia società di acquisto e vendita, latterie sociali e cooperative agrarie di ogni specie, in concorrenza con le grandi società cooperative della Danimarca. Tutto ciò costituisce uno degli esperimenti più felici nel campo economico sociale. Il completo successo di questo esperimento è stato testè riconosciuto dall'Inghilterra in due discussioni, che ebbero luogo alla Camera dei Comuni e alla Camera dei Lordi. Nei due rami del Parlamento inglese venne accertato che, qualunque sia la divergenza di opinioni che si verifica nel campo politico relativamente all'Irlanda, in un punto solo tutti concordano, che cioè la legislazione agraria (non la fondiaria) la legislazione agraria ispirata dal Plunkett ha avuto pieno successo, tanto che il Governo britannico dopo la guerra, nel desiderio di ricostruire al più presto l'economia nazionale, non ha creduto di fare opera migliore, che applicare con lievi modificazioni la legge dell'Irlanda all'Inghilterra. Cosicchè è da breve tempo entrata in vigore in Inghilterra una nuova legge che organizza interamente le forze agrarie del paese sulla base di comitati locali, federati per regioni, i quali fanno capo ad un Consiglio nazionale: nelle sue linee la precisa identica organizzazione che già avevamo incontrato in Germania, che abbiamo incontrato in Irlanda e che modestamente ci permettiamo di presentare in Italia. A questo lavoro, a questa nuova opera del pensiero legislativo inglese ha concorso grandemente una inchiesta piccola come mole, ma importante come risultato, che nel corso della guerra il Ministero di agricoltura inglese fece compiere; inchiesta di confronto fra lo sviluppo della produzione agraria inglese e quella tedesca. Il Middleton che ha pubblicato il risultato di questa inchiesta, ha dovuto venire alla conclusione che l'agricoltura tedesca era superiore, per intensità e per quantità di produzione, alla agricoltura inglese...

LORIA (*fa cenni di assenso*).

FERRARIS MAGGIORINO. (Mi fa piacere di avere il consentimento del collega Loria)... ed ha dovuto riconoscere che quel risultato superiore dell'agricoltura tedesca su quella inglese in buona parte era dovuto all'organizzazione mutua cooperativa della agricoltura tedesca, che permetteva anche al piccolo proprietario di utilizzare migliori sementi, migliori qualità di bestiame, migliore e più abbondante concime, tutelato come prezzi e come genuità di prodotto. E così il Governo inglese, dando la prova che agli studi debbono seguire conclusioni pratiche, per opera soprattutto del Prothero, fino a poco fa ministro dell'agricoltura, volle che il congegno dell'organizzazione cooperativa e mutua venisse applicato anche al progresso dell'agricoltura inglese. E, poichè ho ricordato il Prothero, di cui parecchi colleghi conoscono il grande ed importante volume sull'agricoltura inglese, mi permetto ancora di additare le sue conclusioni, perfettamente conformi a quelle che ispirano il nostro sistema di legge. Il Prothero, nel passare in rassegna la storia dell'agricoltura inglese dai primi tempi fino ad oggi, si sofferma soprattutto ad illustrare quel periodo della Regina Vittoria, in cui si ebbe il passaggio in Inghilterra del regime estensivo dell'agricoltura al regime intensivo, dal basso all'alto rendimento. Egli dichiara che difficilmente, anche in paesi progrediti come l'Inghilterra, questi progressi si possono compiere per la sola forza di spirito di iniziativa e di energia dei singoli proprietari, ma che è necessario quello che egli chiama un agente esterno, una forza estrinseca che dia loro l'impulso necessario. Questa forza estrinseca il Prothero credette di trovare essenzialmente nella potente Società di agricoltura d'Inghilterra, nella ricchezza industriale che, formatasi nelle officine, era passata largamente nelle campagne e nelle associazioni agrarie, le quali nel periodo della Regina Vittoria avevano ricoperto il paese. Egli si domanda se a queste forze di carattere privato non sia giunta l'ora di sostituire una grande forza che debba lavorare per il benessere di tutti, vale a dire la forza dello Stato, e con parole che sembrano ricordare la politica agraria del Buchenberger, il celebre ministro del Baden, il Prothero, autore del progetto di legge testè votato dai due rami del Parlamento inglese, ha davanti a sé

la visione del villaggio cooperativo con tutti moderni perfezionamenti dell'industria rurale.

E mi sia concesso dalla cortesia del Senato di ricordare che in quest'ordine d'idee si avviano anche fortemente gli Stati Uniti. È noto che una Commissione di agricoltori americani, inviata dal Governo degli Stati Uniti poco prima della guerra, percorse quasi tutti gli Stati di Europa, compresa l'Italia; fece in ciascuno dei paesi dell'Europa progredita una diligentissima inchiesta, di cui furono pubblicati i risultati, esaltò soprattutto i metodi di organizzazione cooperativa e mutua della Germania e della Danimarca, propose una organizzazione identica per gli Stati Uniti; organizzazione che diventò il programma di tutto un partito politico che faceva capo all'ex presidente della Confederazione americana, Teodoro Roosvelt, e che condusse all'approvazione di una legge di una estrema complicazione e di una estrema ingerenza dello Stato nella produzione agricola, ma che certamente per quantità e potenza di mezzi è qualche cosa di veramente degno di quel paese, il quale può disporre di somme cospicue.

Ecco perchè nel progetto che abbiamo presentato, e nel quale mi fa piacere di salutare il nome di alcuni colleghi, l'onor. Ferrero di Cambiano e l'onor. Sinibaldi, che furono membri della Commissione parlamentare, la quale nel 1901 approvò alla Camera un identico disegno di legge non giunto in porto, ecco perchè nel progetto che abbiamo presentato ci siamo soprattutto preoccupati della organizzazione agricola nelle sue forme mutue e cooperative, che meglio rispondano alle condizioni moderne. Possiamo anche citare il recente esempio della legislazione francese, che accordò ai Sindacati agricoli la facoltà di acquistare e di possedere, che prima in base alle precedenti leggi non avevano, ed in Francia si considera questo come uno dei passi più notevoli verso lo sviluppo della organizzazione agraria.

Provveduto all'organizzazione, bisogna pensare alla istruzione; e qui credo che tutti siamo consenzienti (anche l'onorevole ministro lo dichiara e lo illustra nel recente progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento) che si debba far capo alle cattedre ambulanti di agricoltura. Ormai questa istituzione ha conquistato la simpatia di tutti i paesi d'Europa,

ed anche in Inghilterra essa avrà largo sviluppo con la nuova organizzazione agraria. Un autorevole agronomo della Camera dei Lordi, Lord Blyth, confronta i titolari delle cattedre di agricoltura coi medici condotti e dice: come non è possibile il risanamento igienico agli abitanti di una zona dove manchi il medico condotto, che con la sua opera prevenga le malattie e le curi, così non è possibile il progresso agricolo di una regione dove manchi il titolare della cattedra di agricoltura, il quale provveda ad additare agli agricoltori le sementi, le qualità del bestiame, i concimi, ecc., adatti alle diverse colture e alle diverse stagioni. Ed è perciò che, trattandosi di un punto ormai pacifico, non mi indugero su di esso.

Terzo fattore della produzione è il capitale. Fortunatamente la guerra è andata accumulando anche nelle campagne molta ricchezza, che con mio rincrescimento vedo rivolta ad acquisti di terre a prezzi non remunerativi; tanto che io pregherei il nostro amico il ministro di agricoltura a richiamare l'attenzione degli agricoltori sopra il pericolo che corrono nell'acquisto di terre a prezzi così elevati. Tuttavia, malgrado gli alti prezzi che i prodotti agrari hanno raggiunto nelle campagne ed i risparmi che si sono andati formando, è sempre vera la formola di un economista inglese insigne, Thorold Rogers, il quale diceva che la causa precipua della mancanza di progresso agricolo in Europa si poteva riassumere così: troppa terra in proprietà e troppo poco capitale per farla fruttare. Quindi l'aumento del capitale sotto forma di credito diventa una necessità per il nostro paese; credito, il cui impiego deve essere diligentemente invigilato e disciplinato, perchè il credito è come il fuoco, distrugge o crea; e nulla sarebbe più lontano dai nostri intendimenti che quello di dare agli agricoltori un credito, di cui essi non facessero buon uso. Anche in materia di credito il Senato potrà vedere esempi luminosi nella legislazione dei vari paesi; ma certamente l'esempio più recente e forse anche meglio riuscito, dopo quello della Germania è quello della Francia, che destina al credito agrario una parte degli utili della Banca di Francia. Alla vigilia della guerra, questi utili, assegnati esclusivamente al credito agrario, ammontavano a 93 milioni di lire, ed avevano consentito prestiti per

162 milioni all'anno. Esistono 98 Banche regionali; a queste sono aggregate 4533 casse locali, mediante le quali il credito giunge alle più remote provincie.

Onorevoli colleghi! Mi sono intrattenuto su questi esempi dell'estero per dimostrare che quanto proponiamo non è, come alcuni innanzi tempo hanno creduto, desiderio ed aspirazione di semplici studiosi, ma è il portato positivo e pratico di un benefico movimento legislativo ed amministrativo, che si è andato compiendo negli altri Stati di Europa; che la guerra ha interrotto, ma che il dopo guerra ha fatto rinascere con maggiore intensità. Perchè ormai tutti i paesi ritornano all'aratro, che avevano ingiustamente trascurato nell'avanti guerra, quando pareva assai più facile il rifornimento dei viveri e degli approvvigionamenti d'oltre mare.

Ho così esposto per sommi capi i concetti direttivi, a cui s'informa il disegno legge che abbiamo avuto l'onore di presentare. Vi prego, onorevoli colleghi, di volerlo esaminare in queste sue linee fondamentali direttive, non nelle singole modalità, sulle quali è lecito ad ognuno esprimere non solo divergenze, ma proporre emendamenti e miglioramenti che io credo saranno bene accolti dalla Commissione, cui vorrete deferirne l'esame.

Dopo ciò, lasciatemi che ricordi una frase del compianto marchese Di Rudini, che era estremamente favorevole a questo ordine di idee. Egli ripeteva spesso: quando per sfortuna il progetto di legge non porti i risultati che se ne sperano, che male fa? Perchè, quando tutta l'Europa ha cercato di venire in aiuto ai piccoli proprietari e quando l'Europa progredita vede nella difesa della piccola proprietà, nella trasformazione del salariato in mezzadro, e del mezzadro, mediante procedimenti legali, in piccolo proprietario, perchè l'Italia non deve cercare anch'essa di venire, con una legislazione analoga a quella degli altri paesi e conforme alle circostanze particolari in cui essa si trova, in aiuto di questo benefico movimento sociale?

Noi crediamo di esserci anche ispirati a sentimenti direi quasi del cuore. Abbiamo visto i nostri bravi figli dei campi dare il loro sangue nelle trincee, correre sotto le bandiere, disciplinati, raramente o quasi mai imboscati, il

vediamo tornare dalla guerra e chiediamo che in mezzo ai campi trovino la vita più facile, più lieta e, se fosse possibile, la terra più feconda e più rinverdita di quella che la lasciarono quando furono chiamati a dare il loro braccio e il loro valore alla patria.

Ecco il nostro proposito; ma non è il solo sentimento del bene del contadino che ci muove, è anche quello dei piccoli e medi proprietari; perchè vorrei sinceramente che le mie previsioni non si avverassero, ma mi pare di vedere non lontani tempi difficili per la proprietà fondiaria d'Europa.

Prendete un medio proprietario che viva del reddito dei suoi fondi: oggi si trova a dover affrontare un maggior costo della vita, maggiori salari, maggiori imposte, maggior prezzo di tutte le materie prime che servono all'agricoltura, specialmente dei concimi e delle altre sostanze chimiche. Oggidì egli trova un compenso negli alti prezzi, ma questi alti prezzi, bisogna ritenerlo bene, sono essenzialmente transitori.

Vorrei che il nostro illustre Presidente, che sta studiando questo problema da parecchi mesi, prendesse la parola con molta maggiore autorità ed eloquenza della mia, e vi dimostrasse come dopo tutte le grandi guerre si è avuto un periodo di altissimi prezzi, periodo però essenzialmente transitorio.

Il manifesto economico, pubblicato il 10 di questo mese dai Presidenti dei Consigli dei ministri, il manifesto di Londra, a mio avviso, così importante nell'espone lo stato attuale della crisi economica dell'Europa, e pur troppo così inadeguato nel proporre rimedi e provvedimenti pratici, nettamente afferma che i prezzi attuali sono temporanei, come esso trae dall'esame di alcune guerre del passato.

In alcuni casi gli alti prezzi, così dichiara questo manifesto, ritornarono in tre o cinque anni alle condizioni quasi normali, in altri casi in dieci anni, e questa ultima è la previsione che si è preferita dagli eminenti statisti che pubblicarono il manifesto. Ma alcuni studi supplementari apparsi in Inghilterra in questa occasione dimostrano come i prezzi attuali di molte derrate agrarie sarebbero già bassi di per sé, se non fossero rincarati unicamente dai noli e dai cambi. Cosicché il giorno, forse non lontano, in cui diminuissèro i noli, e il giorno forse più lontano,

ma inevitabile, in cui il cambio ritornerà più basso, i prezzi dei prodotti agricoli subiranno un tal ribasso da perturbare di nuovo l'attuale condizione della proprietà fondiaria. Ed ecco perchè parmi indispensabile si provveda in tempo alla sorte dei futuri proprietari; non solo del proprietario che oggi acquista terre a prezzi elevati, ma anche del proprietario che ha dovuto subire aumenti d'imposta, rincari della mano d'opera, degli strumenti, dei salari, ecc. E, poichè sarà impossibile diminuire il peso delle imposte, dov'è che questi proprietari troveranno modo di rifarsi? Nell'aumento e nell'intensificazione della produzione! Ecco perchè credo che questa opera di intensificazione della produzione sia cosa altamente necessaria.

Debbo ancora rivolgere una piccola osservazione all'onorevole ministro di agricoltura. Credo che tutti noi dobbiamo essere grati a lui del progetto di legge, distribuito appena ieri, sulle Camere di agricoltura, pur facendo riserva sopra il giudizio che i due rami del Parlamento crederanno dare su di esso. Ma mi consenta l'onorevole ministro che io gli dica che, pur prendendo atto con piacere di questa sua presentazione, mi pare che il suo recente progetto non si sostituisca a questa nostra proposta di legge che da parecchi mesi addietro, anzi fino dall'anno scorso, abbiamo avuto l'onore di formulare io e alcuni colleghi. Lo dice in chiaro modo lo stesso ministro a pagina 8 della sua dotta relazione. Il progetto di legge presentato dal Governo mira a disciplinare i rapporti fra capitale e lavoro, ed è un progetto di legge d'ordine economico-sociale, direi piuttosto politico-sociale: esso contiene intendimenti così nobili, che non possiamo non far voti che tale opera sia attuata.

La nostra proposta è invece un provvedimento tecnico-agrario. Quindi, a mio avviso, l'una completa l'altro, e sarei felice che questa cooperazione comune fosse rivolta allo scopo del progresso e della prosperità della agricoltura nazionale; augurio che mi sento lieto di formulare in questa Assemblea, sulla quale aleggiano le grandi tradizioni di Stefano Iacini, del De Vincenzi e dei più recenti colleghi che mi furono larghi del loro appoggio, il conte Manassei, il compianto Raffaele De Cesare, e Faina Zeffirino.

Il Senato italiano deve persuadersi che noi

andiamo incontro ad un'epoca di rivolgimento, nella quale la parte che esso ha nella vita politica del paese può diventare sempre più importante, parte di responsabilità, parte di azione. Alla sua porta devono fermarsi tutte le utopie, per quanto rivestite di formule simpatiche, come la terra ai contadini e altre che tendono a sovvertire i concetti fondamentali delle società civili e del progresso sociale, il concetto del rispetto alla proprietà, il concetto del lavoro e del rispetto dei reciproci diritti fra proprietari e contadini.

Ma nel grembo del Senato devono trovar posto e accoglienza favorevole tutte le legittime aspirazioni che rispondano ai portati dei nuovi tempi e alla nuova mentalità che si è creata nel dopo guerra nelle città e nelle campagne. Ed in nome di questo nuovo ideale, e per la speranza di poter vedere, in una feconda cooperazione, proprietari e contadini lavorare insieme alla prosperità e alla grandezza della patria, io raccomando alla vostra benevolenza queste modeste pagine, le raccomando non perchè restino opera nostra, ma diventino opera concorde di tutti voi, cosicchè Senato e Governo uniti possano dare al proprietario italiano quell'ausilio materiale e morale che gli gioverà a vincere le dure battaglie della esistenza. (*Applausi vivissimi e generali*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Dopo l'eloquente manifestazione dell'on. Maggiorino Ferraris, ci vuol molto coraggio a mettere alla prova la pazienza del Senato per una cosa semplicissima. Ciò nullameno, mi affido alla *provata* cortesia dei colleghi e compio il mio dovere.

La proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris e di altri colleghi risponde ad iniziative prese in alcune provincie del Regno e ad un disegno di legge che il Governo presentò all'altro ramo del Parlamento.

Non è certamente per oppormi alla presa in considerazione di tale proposta che ho chiesto facoltà di parlare; ma bensì per fare una semplice osservazione, sulla quale richiamo l'attenzione dei proponenti e del Senato.

Nei molti anni da che mi onoro di appartenere al Parlamento, ho udito molto parlare di decentramento, ma senza mai che i fatti corrispondessero alle parole.

Orbene, trovo nella proposta che è dinanzi al Senato, e che è stata svolta dal senatore Ferraris, e nel disegno di legge ministeriale il germe di un'accentramento pericoloso per l'esistenza delle locali istituzioni d'agricoltura che beneficamente ed efficacemente funzionano.

La mia modesta osservazione di massima spero non sarà dimenticata nelle future discussioni sulle due proposte. (*Approvazioni*).

FALCIONI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *ministro di agricoltura*. A nome del Governo, dichiaro di non oppormi, con le consuete riserve, alla presa in considerazione del disegno di legge presentato dal senatore Maggiorino Ferraris e da altri autorevoli senatori. Personalmente, debbo dichiararmi lieto che di questo importante argomento abbia voluto interessarsi il Senato, perchè, come ha ricordato l'onor. Ferraris, trovasi dinanzi alla Camera un progetto di legge che sarà anzi domani portato agli Uffici, progetto di legge che risolve questioni analoghe a quelle così opportunamente svolte dal senatore Ferraris. Questo ho detto perchè confido che l'argomento così importante, una volta che abbia ottenuta la simpatia del Senato, possa presto diventare legge, nell'interesse dell'agricoltura nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione del progetto di legge d'iniziativa del senatore Ferraris Maggiorino e di altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il progetto di legge sarà iscritto all'ordine del giorno degli Uffici che si riuniranno domani subito dopo la seduta pubblica.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge che furono approvati nella seduta di ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga dei poteri del R. Commissario per la straordinaria gestione dell'ente " Volturno " in Napoli » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri del Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Ente " Volturno " in Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2295, che proroga la gestione straordinaria dell'ente *Volturno* in Napoli, fino alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248, la gestione temporanea dell'ente autonomo « Volturno » di Napoli, di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, è prorogata fino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1920.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1920

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445 recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490,60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'intendenza di finanza di Napoli » (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, col quale venne autorizzata la spesa di lire 485,490.60 per l'acquisto del fondo denominato Arcà in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 485,490.60 per l'acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

La somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1918-19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

MEDA

NITTI.

V. Il Guardasigilli

SACCHI.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TASSONI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONI, relatore. Nella relazione che ho presentato, è tracciata la storia di questa lunga vertenza. Io credo che non occorran maggiori chiarimenti in proposito; ad ogni modo, se si faranno osservazioni, sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania » (N. 48).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge che ha per titolo:

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, numero 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 e il Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLA CITTADINANZA

Art. 1.

In Tripolitania sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non

godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti se il padre è ignoto, o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Tripolitania se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Tripolitania e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri si presumono avere la qualità di cittadini come all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto, e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di Stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'articolo 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o cabila di abituale residenza con il visto del tribunale della Sciaria per i musulmani e del tribunale rabbinico per gli israeliti.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 4.

In Tripolitania tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'articolo 1 conservano i propri statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge

suddetta, e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6° diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7° diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8° diritto di soggiorno;

9° diritto di emigrazione che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principî ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'articolo 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Tripolitania che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche stabilire le modalità di applicazione e di distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Tripolitania.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo a mezzo dei suoi funzionari ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media, e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i musulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani tutte le materie dell'istruzione primaria e le materie scientifiche della istruzione media saranno insegnate in lingua araba. In tutte le classi dovrà insegnarsi la lingua italiana, meno che nelle tre prime classi elementari, nelle quali detto insegnamento sarà facoltativo.

Art. 12.

Non possono essere oggetto di insegnamento ai musulmani principî che siano in contrasto con la loro religione.

GOVERNO DELLA TRIPOLITANIA E SUA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

Art. 13.

La Tripolitania è retta da un Governo costituito:

1° da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sé tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2° da un Parlamento locale eletto dalle popolazioni, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo articolo 15.

3° da organi direttivi civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

I rappresentanti al Parlamento locale sono eletti in ragione di uno per ogni ventimila abitanti.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi del Governo. Parimenti possono essere

chiamati a farvi parte con decreto governatoriale altri capi servizio dell'Amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il Presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri elettivi del Parlamento locale debbono avere compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, oppure a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, per essere eletti membri del Parlamento locale o per esercitare il diritto di voto nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni, che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale, i cittadini italiani, di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, e, quelli di cui all'art. 1 del presente decreto debbono avere compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per l'applicazione dei principî contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con le relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) sui criteri direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Tripolitania e sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Il territorio della Tripolitania è diviso in regioni (Liuà), circondari (Cazà) e distretti (Nahia); a capo di ciascuna circoscrizione vi è rispettivamente un commissario regionale (Mutassarif), un delegato circondariale (Caimacan) e un agente distrettuale (Mudir).

Art. 22.

Nell'ordinamento politico-amministrativo, saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di governo.

Art. 23.

Alla nomina dei commissari regionali, dei delegati circondariali e degli agenti distrettuali, per i posti che si renderanno vacanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si provvederà con decreto del governatore, sentita una speciale Commissione, chiamata Consiglio di governo, presieduta dallo stesso governatore o da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Detta Commissione sarà rinnovata ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, gli otto membri elettivi saranno nominati con decreto governatoriale a seguito di indicazione data, di comune accordo, dai capi delle diverse regioni della Tripolitania.

Essi rimarranno in carica per tutto il primo periodo di vita del Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ciascuna autorità dirigente la regione ed il circondario, ed anche eventualmente presso il distretto, funziona un Consiglio eletto dalle popolazioni tra i cittadini ivi residenti.

I Consigli regionali, circondariali e distrettuali, presieduti rispettivamente dai commissari regionali, dai delegati circondariali e dagli agenti distrettuali, hanno competenza a deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione, come sarà specificato nell'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 26.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il governatore ha facoltà di scioglierli con obbligo di convocare i nuovi comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso di urgenza il governatore ne esercita i poteri, salvo ratifica.

In caso di vacanza di altri Consigli provvedono analogamente i capi delle rispettive Amministrazioni.

MUNICIPII

Art. 27.

Ogni capoluogo di circondario e di distretto è normalmente sede di Municipio.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi, e che ispezioni all'occorrenza, anche a mezzo dei suoi delegati, l'andamento dei municipi minori.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggior numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

DELLA GIUSTIZIA

Art. 29.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei tribunali rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 30.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, la giustizia civile e penale è amministrata dai tribunali ordinari presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai tribunali della Sciaria e ai tribunali rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'art. 1° e che siano dell'istessa religione.

Art. 31.

La nomina dei cadì della Tripolitania viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA METROPOLITANA

Art. 32.

I cittadini italiani di cui all'art. 1° possono acquistare a loro domanda la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1° avere compiuto 21 anni di età;
- 2° essere monogamo o celibe;
- 3° non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;
- 4° avere cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia o in Tripolitania.

Inoltre, devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

- a) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o in altro corpo militare dello Stato;

b) avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione per servizi pubblici;

d) essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) essere nato da un cittadino italiano di cui all'art. 1° divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il ventunesimo anno di età.

Art. 33.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'art. 1° divenuto cittadino italiano metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.

I cittadini di cui all'art. 1° che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Tripolitania, del Regno, o delle colonie italiane.

Art. 35.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'art. 1° da parte di sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 30 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'articolo primo.

Art. 36.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Tripolitania è valevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 37.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principî contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'amministrazione della Tripolitania si provvederà con decreto Reale.

Art. 38.

Le leggi, i decreti ed i regolamenti che dalla data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'art. 1° solo se espressamente estese e previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 39.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto, e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui all'articolo 1° saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 40.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Tripolitania l'altro di data 6 aprile 1913, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MOSCA GAETANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA GAETANO. Egregi colleghi, fui alquanto esitante ad intervenire in questa discussione. La riverenza che sento per il Senato, mi fa comprendere bene che non si può occupare in cose superflue il tempo di questa assemblea; e, d'altro lato, sono persuaso che, per quanto si discuta intorno a questo decreto, bisogna finire per approvarlo così com'è, per ragioni che dirò in seguito e l'onorevole sottosegretario di Stato alle colonie già conosce, perchè mi fa cenno di assentimento. Però questa esitazione fu su-

perata, perchè ho creduto che possa riuscire utile, essendo molto tempo che l'attenzione del Senato e della Camera non si ferma sulle cose coloniali, di richiamarla in questo argomento che certo interessa molto l'avvenire del nostro paese.

Lo statuto per la Tripolitania che ora si discute è il risultato di un compromesso che fu fatto fra il nostro Comando Supremo ed i capi delle tribù arabe nel maggio scorso. Ma la sua prima origine, come bene ha rilevato l'egregio relatore, si deve rintracciare nei primi atti emanati dall'autorità italiana appena noi sbarcammo in Tripolitania.

E, difatti, se esaminiamo i primi proclami, quelli dell'ammiraglio Borea Ricci e quelli del generale Caneva, troviamo che in essi vi è già il germe dello statuto presente. Lì si pongono per la prima volta le questioni che lo statuto presente cerca bene o male di risolvere. Cosa diceva nel suo proclama l'ammiraglio Borea Ricci? Egli prometteva solennemente agli arabi da una parte il rispetto di tutte le loro costumanze religiose e civili, di tutta la loro legislazione, del loro statuto personale, insomma: prometteva solennemente che essi avrebbero continuato ad essere giudicati secondo norme sancite nel Corano e nella Sceria, e d'altro lato prometteva l'uguaglianza assoluta con tutti gli altri cittadini italiani. Vi è una frase caratteristica che io desidero leggere al Senato, perchè è molto incisiva: « avrete gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini italiani, dai quali nessuno potrà distinguervi ».

Ora, questo proclama dell'egregio ammiraglio Borea Ricci conteneva una contraddizione implicita, perchè esso assicurava agli arabi il rispetto dei loro statuti nazionali e cioè che essi non sarebbero stati giudicati secondo le leggi italiane, e che le leggi italiane non si sarebbero applicate tutte a loro, ma che avrebbero continuato a reggersi secondo le norme coraniche e dello Scerianà, e perciò si escludeva che potessero avere la grande cittadinanza italiana, perchè questa porta per conseguenza di essere regolati in tutto secondo i nostri codici, ed esclude perciò che si possa conservare lo statuto personale.

Dopo questo proclama dell'ammiraglio Borea Ricci, che portava la data del 7 ottobre, appariva, il 13 dello stesso mese, un altro proclama,

quello del generale Caneva, nel quale non c'era la contraddizione cui ho già accennato, ma c'era anche in esso qualche cosa di molto sostanziale. Si diceva infatti in questo proclama: voi sarete governati dai vostri capi sotto l'alto protettorato di Sua Maestà il Re d'Italia.

Dunque gli arabi avevano avuto promessa di continuare a conservare il loro stato personale, cioè di essere giudicati secondo il loro Statuto nazionale, ed avevano avuto promessa di assimilazione completa agli altri cittadini italiani (due promesse che implicano, come ho già osservato, una contraddizione), e finalmente avevano avuto promessa che sarebbero stati governati dai loro Capi, i quali naturalmente sarebbero rimasti sotto l'alto patronato del Governo italiano, ma nulla più del protettorato.

Come è noto ed evidente, le promesse contraddittorie non possono mantenersi, e naturalmente non potendosi mantenere ambedue le promesse, ciò produsse negli arabi molto malcontento, che certamente fu una delle cause, per quanto non delle principali, che produssero la rivolta del 1915, rivolta che precedette di un mese o poco più la nostra entrata in guerra, e continuò nei primi mesi della nostra guerra. E questa rivolta i cui particolari furono addirittura tragici, e sui quali l'attenzione del paese non si è fermata, perchè ben altre tragedie si svolgevano allora nel mondo, fece sì che dovessimo abbandonare tutta la Tripolitania. Se cento città contemporaneamente fossero state colpite da un terremoto come quello che distrusse Messina, certo l'attenzione del mondo non si sarebbe fissata tanto in quel terremoto, come invece è avvenuto; ma ciò non toglie che il terremoto di Messina, anche se avesse colpito contemporaneamente altre 99 città, sarebbe rimasto pur sempre per sé stesso un disastro senza nome. Or non perchè quanto avvenne allora in Tripolitania è sfuggito all'attenzione del mondo, i fatti che allora colà si svolsero diventano meno gravi.

Io non mi fermerò lungamente a narrarli al Senato; anzi, meglio, non ne parlerò nè a lungo nè brevemente.

Non credo che sia ancora venuto il momento di fare la storia di quel triste e turbolento periodo della nostra vita pubblica; quando questo momento verrà, sarà bene che il Paese conosca la verità. Poichè anche la storia degli errori

può essere utile, prima di tutto perchè serve a far conoscere coloro che degli errori sono responsabili, e poi giova alle volte ad evitare che gli stessi fatti si ripetano.

Dopo questa catastrofe venne la guerra, anzi la catastrofe avvenne quasi contemporaneamente alla nostra entrata in guerra: per molto tempo la nostra occupazione fu ridotta a Tripoli ed a Homs. Anzi Misurata Marina fu per molto tempo un nido di sottomarini tedeschi, e la zona più infestata da questi sottomarini era appunto quella tra Misurata Marina e lo stretto di Messina; e pare che non sia stato possibile di schiantare questo nido di pirati che tanto ci danneggiò, come può confermare l'onorevole sottosegretario, così perito nelle cose di mare.

Finalmente venne la pace e venne il momento di regolare le cose della Tripolitania. Allora, senza che il paese vi prestasse attenzione, sebbene la cosa sia avvenuta pochi mesi dopo l'armistizio, si fece un sforzo grandioso: si mandarono in Tripolitania più di 80 mila uomini forniti del più moderno materiale bellico: aeroplani, mitragliatrici, artiglieria perfezionata, ecc., ed un'intera divisione di assalto. Però quando questi uomini furono in Tripolitania, invece di agire, si cominciò a trattare, e l'esito di queste trattative fu il presente statuto.

Sarà un bene, sarà un male? Io dico semplicemente così: se mediante queste trattative si è ottenuta la pacificazione duratura della Tripolitania, non posso biasimare coloro che evitarono spargimento di sangue; ma se questo non si è ottenuto, se non si è fatto che prorogare qualche conflitto quasi necessario, allora permettetemi di dire che si è fatto un grave errore, perchè allora avevamo già pronti i mezzi per risolverlo a nostro vantaggio. Viceversa, ora che i nostri sono tornati in Italia, se un conflitto si rendesse indispensabile, su per giù dobbiamo rinnovare lo sforzo che abbiamo fatto un anno fa invano. Ad ogni modo, allora si venne a questa transazione: gli Arabi si sottomisero mediante l'accettazione di questo Statuto che noi altri siamo chiamati ad approvare; Statuto, che ha quindi carattere contrattuale, non è libera e spontanea concessione del Governo italiano agli Arabi della Libia.

Quali sono i caratteri dello Statuto? Prima di tutto, io vi ho scorto qualche cosa di nuovo che non c'era prima nella mentalità degli arabi

della Tripolitania; si vede che la guerra ha cambiato e ha allargato le idee di tutti. Io che ho avuto occasione di conoscere molti di questi Arabi, di parlare con loro prima della guerra, so che la lamentanza che facevano generalmente era questa: Noi altri sotto il Governo turco poco ci preoccupavamo che ci fosse o no la costituzione, che ci fosse o no il Parlamento (essi mandavano quattro deputati al Parlamento turco); quello di cui ci preoccupiamo è che allora i cittadini della Tripolitania avevano tutti i diritti civili e politici nel più largo senso della parola; potevano entrare nella carriera amministrativa, nella carriera militare e arrivare al grado di Pascià. Il cittadino tripolino era un suddito ottomano come tutti gli altri, e quindi non c'era nessun ostacolo che gli intralciasse la via; viceversa, son venuti gli italiani, hanno detto che siamo uguali — il programma di Borea Ricci lo affermava — ma se vogliamo entrare nel vostro esercito, possiamo arrivare fino al grado di sergente degli ascari libici e più in là no. Se vogliamo entrare nella vostra amministrazione, non ci ammettete, perchè manchiamo della grande cittadinanza italiana; noi altri siamo di ciò assai malcontenti. Ed il malcontento è spiegabile, perchè nella Tripolitania vi è un certo numero di grandi famiglie arabe che tenevano moltissimo ad ottenere gradi elevati nell'esercito e nell'amministrazione turca, perchè era un mezzo per conservare la loro influenza locale.

Dunque io fino a qui ci sarei arrivato: che cioè i capi arabi avessero patteggiato su questo punto e ottenuto qualche concessione; viceversa, con mia grande meraviglia, vedo che su questo punto le cose rimangono, su per giù, quelle che erano prima. Difatti, prendiamo la disposizione che riguarda appunto i cittadini tripolitani, il comma 4 dell'articolo 5.

Questo comma assicura ai cittadini della Tripolitania il diritto di concorrere alle cariche civili e militari, di cui negli ordinamenti locali, cioè nei ruoli di quei funzionari che resteranno sempre nella Colonia.

Ciò vuol dire che i cittadini della Tripolitania potranno concorrere alle cariche che risultano dagli organici locali. Ma non potranno entrare neppure nell'organico del Ministero delle Colonie, in un concorso che si bandisca per

funzionari del Ministero delle colonie, che dovranno prestare il loro servizio sia a Roma, sia nelle colonie; la via al concorso viene preclusa ai cittadini della Tripolitania mediante questo articolo 5, che, letteralmente interpretato, porta anche all'esclusione dei cittadini della Tripolitania e dei cittadini libici da qualunque carriera nell'esercito italiano.

Io vi dirò che alcuni mesi prima che fosse concesso lo statuto, durante la guerra, avvenne che diversi cittadini tripolitani che si trovavano a Torino e che avevano i titoli necessari, chiesero il permesso di entrare nella scuola militare per servire il nostro esercito come ufficiali, e non l'ebbero.

E, a rigor di termini, non lo potevano ottenere, perchè nel regolamento del nostro esercito non vi sono disposizioni che riguardino l'ammissione dei cittadini libici. Viceversa ho trovato nello statuto tante cose, che prima i Tripolini non si sognavano di domandare.

Il piccolo Parlamento, signori miei, ha dei poteri assolutamente straordinari, che il Parlamento italiano non ha.

Per dirvene due, per esempio, questo piccolo Parlamento nomina da sé gli otto membri del Consiglio del Governo, il cui parere è obbligatorio sentire in molti degli atti più importanti che il governatore deve compire, come sarebbe la nomina di molti funzionari locali.

E badino, signori, che io vorrei qui il testo arabo, e vorrei sottoporlo subito alla revisione del nostro dotto collega onorevole Guidi, perchè quando si dice: « Sentito il Consiglio del Governo », si può intendere che il parere del Consiglio debba essere obbligatorio, se non altro moralmente. Ed in questo modo è il potere esecutivo che diamo a questo Comitato, scelto dal Parlamento locale. E non vorrei che nel testo arabo ci fosse un termine, che fosse più vicino a questa interpretazione. Di questi equivoci ne sono successi parecchi.

Io so questo, che i capi arabi insistettero molto sulla scelta del vocabolo.

Finalmente, un altro punto dello statuto dice: « Il Parlamento nomina il cadi ». E chi è il cadi? Il cadi è il nostro ministro di grazia e giustizia, colui il quale sceglie tutti i magistrati fra gli ulema, fra coloro che sono pratici del Corano. Noi abbandoniamo quindi al Parlamento

la nomina del ministro di grazia e giustizia, e del Consiglio, il quale, come corpo consultivo, sta attorno al governatore che rappresenta il potere esecutivo.

Tante altre osservazioni si potrebbero fare, ma ci tornerò fra poco, senza soffermarmi molto. Per ora io dico che in queste richieste dei capi arabi mi pare di scorgere una mentalità diversa da quella dei nostri tripolini. Quale mentalità? La Tripolitania (senza far torto ai nostri arabi di laggiù, dei quali io conosco e apprezzo moltissimi), la Tripolitania in questo momento per sé stessa non rappresenta nel mondo musulmano un paese all'avanguardia. I centri del movimento panislamico non sono là. Questi centri del movimento panislamico sono in in Egitto, a Damasco, a Bagdad, in India ed in Persia.

Ora, che cosa vuole questo movimento panislamico?

Il movimento panislamico tende all'emancipazione di tutti i popoli islamici dal dominio europeo e, per quel che riguarda la razza araba, tende ad emanciparla e ad unirla in una sola nazione. Quelli che sono a capo di questo movimento hanno adottato una parte della cultura europea. Non sono più musulmani all'antica, ma persone che più o meno hanno attinto alle fonti della nostra cultura, ed alcuni sono coltissimi. Va da sé che il movimento panislamico è strettamente collegato con quello panarabico; anzi questo può essere considerato come parte di quello.

Durante la guerra i due movimenti facevano capo a Berlino; ora fanno capo a Mosca.

Or, secondo me, lo Statuto che discutiamo non mira tanto ad attirare le principali famiglie tripoline all'Italia, facendo entrare i loro figli nella nostra amministrazione; ma mira piuttosto a dare agli arabi di Tripoli la piena indipendenza locale. Si mira a creare in Tripolitania uno stato di cose tale da permettere che quel paese sia di fatto indipendente e possa servire di centro d'irradiazione di tutto il movimento panislamico e, soprattutto, panarabico.

Questa indipendenza degli arabi tripolini potrebbe far sì che Tripoli diventasse un centro, una specie di fertilizzio, di dove questo movimento si potrebbe sicuramente irradiare in

Tunisia, in Algeria, nel Marocco, e in altri paesi musulmani.

Non oso biasimare questi seguaci del movimento panislamico, questi idealisti, definiamoli così, per tanti lati simpatici: simpatici soprattutto a noi italiani, perchè uno dei loro maestri è il Mazzini, i cui scritti molti di loro hanno letto e meditato. Essi anzi traggono dalla risurrezione dell'Italia la speranza, anzi la fiducia nella risurrezione della razza araba. Non oso biasimarli, ma dico che, se Tripoli diventasse un centro d'irradiazione del movimento panarabico, ciò non sarebbe per noi senza pericolo. E bisogna avere coscienza di questo pericolo per poterlo prevedere e prevenire, due verbi che racchiudono quasi tutta la sapienza politica.

Io ho già detto i principali appunti che si possono fare a questo progetto di statuto. C'è qualche altro appunto, per esempio, quello che ha notato anche la relazione: il Parlamento italiano conserva i suoi diritti sovrani sulla Tripolitania o no? Ci sono infatti disposizioni dove è detto chiaro e netto che non sono applicabili le leggi del Parlamento italiano, se non dopo che saranno approvate dal Parlamento locale. Non vedo in questo statuto una distinzione netta di attribuzioni, che possa evitare conflitti; anzi mi pare che ci sia una confusione continua di attribuzioni fatta apposta per creare attriti; e quell'incertezza ed indeterminazione che appare nel diritto pubblico, vedo pure nelle disposizioni di diritto privato. Per esempio, è previsto il caso che un Tripolino domandi la grande cittadinanza italiana; e questo sarebbe un caso buono, quantunque vi dirò che sono pochissimi i musulmani che domandano questa cittadinanza. In Algeria infatti su sette milioni di maomettani, dopo 90 anni di dominio francese, sono poche decine di migliaia quelli che hanno chiesto la cittadinanza francese. Infatti, per loro, chiedere la cittadinanza italiana o francese, equivale quasi ad apostatare. Perchè la difficoltà di assimilazione del mondo maomettano e della collaborazione di esso con il mondo occidentale è questa, che il precetto civile si confonde per i musulmani con il precetto religioso, e il chiedere la cittadinanza è fare un'abiura. Ad ogni modo, è previsto il caso, ma ci sono gravi inconvenienti. Si dice questo: « La moglie di un cit-

tadino italiano, di cui all'art. 1º, divenuto cittadino italiano metropolitano posteriormente al suo matrimonio, può domandare di seguire la condizione del marito ». Evidentemente, questa donna non è obbligata a seguire le condizioni del marito, e allora in che condizione si troverà riguardo a tutte le disposizioni che concernono i rapporti coniugali? Dirà il relatore: la nostra legge ha preveduto il caso, perchè, per il nostro statuto, può domandare la grande cittadinanza italiana soltanto un arabo che è celibe o monagamo; se è poligamo no, quindi la moglie dell'arabo che ha la cittadinanza italiana avrà tutti i diritti della moglie italiana.

La poligamia nel mondo arabo è molto rara; si è fatta la statistica, e i casi di poligamia sono appena il 2 o il 3 per cento; non sono molto frequenti, perchè ci vogliono molti denari per mantenere molte mogli, e i ricchi, come in tutti i paesi del mondo, sono pochi anche tra i musulmani. Quella che è la vera piaga della famiglia araba è senza dubbio la frequenza del divorzio, anzi del ripudio. Circa il 35 o 40 per cento dei matrimoni finiscono con il ripudio della moglie. È una specie di poligamia successiva; dopo pochi anni di matrimonio si ripudia una moglie e se ne prende un'altra. Ora, questa povera donna, che per coscienza è rimasta maomettana e che non vuole quindi accettare lo statuto europeo, sarà soggetta al ripudio, e noi ammetteremo che un cittadino italiano ripudi la moglie per quei motivi non gravi che il Corano ammette? Io ho voluto accennare semplicemente questa questione, ma ce ne sono tante altre che dovrebbero essere oggetto di più maturo esame.

Io ho l'abitudine di essere breve e non voglio perdere tale abitudine questa volta, sebbene ci siano ancora molte cose da dire. Ad ogni modo, giacchè mi trovo a parlare, voglio ricordare al Senato che l'importanza della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia, risulta non dal loro valore intrinseco (sono quattro colonie che relativamente non ne hanno molto), ma dal fatto, che il nostro patrimonio coloniale, per un tempo indeterminato, si ridurrà a queste quattro antiche colonie.

La prima volta che lessi il trattato di Versailles, feci un balzo di gioia, perchè nell'articolo 119 quel trattato dice che « la Germania

cede alle principali potenze alleate e associate tutte le sue colonie». Ora, cosa erano queste colonie tedesche? Non parliamo delle Caroline, delle Marianne o di Kiao-Ciao, esaminiamo solo le antiche colonie africane: si trattava di un patrimonio coloniale decuplo del nostro e forse più. Esso comprendeva: il Togo con 87 mila chilometri quadrati e un milione circa di abitanti — forse una delle regioni più fertili dell'Africa — il Camerun con più di 800 mila chilometri quadrati e 5 milioni di abitanti; poi l'Africa orientale tedesca che è molto vasta, occupa circa 900 mila chilometri quadrati ed ha solo un milione di abitanti, ma è un paese di poco valore, almeno finora; domani vi si potranno scoprire miniere di diamanti o di oro, ma fin ora non è buono che alla pastorizia; e poi, infine, c'era l'Africa occidentale che ha altri circa 900 mila chilometri quadrati e 6 milioni di abitanti, ed è un paese che può produrre caucciù, riso, cotone e legname. Un paese popolato da tribù semibarbare che non sono capaci di formare dei grandi organismi politici e che non sono islamizzate, ma si trovano ancora allo stato più o meno feticista, sicché si possono tenere con poca milizia indigena. Era lì proprio che si poteva attingere in modo di allargare il nostro patrimonio coloniale; viceversa il 27 settembre scorso ebbi dalla bocca del nostro illustre Presidente tale una disillusione che ne restai amareggiato. In sostanza, egli disse allora alla Camera che il 7 maggio precedente tutte le colonie tedesche erano state aggiudicate alla Francia e all'Inghilterra. E perchè? I nostri rappresentanti che avevano fatto? Essi erano venuti poco prima in Italia, abbandonando temporaneamente il congresso di Versailles, e fu il giorno del loro ritorno a Versailles che noi fummo esclusi da quella compartecipazione all'eredità coloniale tedesca, che era sancita nell'articolo 119 del trattato di Versailles.

Capisco che gli Stati Uniti di America abbiano rinunciato ad aver una parte di questa pingue eredità tedesca; hanno tante cose da fare! Hanno un territorio di 9 milioni di chilometri quadrati, possono impiegare i loro capitali nel Messico, e in altri territori dell'America Centrale, e possono darsi il lusso di rinunciare alla partecipazione dell'eredità tedesca. Ma noi perchè rinunziammo?

Fu prepotenza dei nostri Alleati, o fu insipienza dei nostri uomini politici? Almeno ci si dia la magra soddisfazione di sapere perchè la Francia e l'Inghilterra, già così ricche di colonie, hanno preso tutto, ed a noi così poveri nulla fu dato.

In grazia al trattato di Londra ci daranno, pare, una rettifica sui confini delle nostre antiche colonie. Ora, bisogna sapere che le nostre antiche colonie confinano quasi sempre con i deserti; quindi ci daranno qualche altra zona di deserto.

È trapelato che ci vorrebbero dare le oasi di Giarabub, di Ghat e di Barachit; e dico trapelato, perchè sulle trattative continua a mantenersi il segreto, forse giustificato dal fatto, che il pubblico è ignorante ed i nostri governanti sempre sapienti.

So che si sta trattando di cederci l'oasi di Giarabub, che può sembrare importante, perchè fu la sede del secondo fondatore del Senussismo, e si dice anche che ci sia una Università coranica. La verità è che Giarabub si riduce ad un chilometro quadrato di territorio, dove c'è una scuola coranica che raccoglie circa 200 studenti, e poi c'è la tomba del secondo grande Senusso, la quale forse ci potrà portare fortuna. Ad ogni modo, è strano che occorran grandi trattative per ottenere questa oasi. Credo che ci cederebbero anche le oasi di Ghat e di Barachit, ma queste erano già in contestazione, e loro generosamente abbandonano la contestazione; ma Ghat e Barachit valgono oggi presso a poco quanto Giarabub. Avevano un tempo valore come tappe di una via che metteva in relazione il Sudan con il Mediterraneo, ma è da sapere che questa via è e sarà sempre più abbandonata. Tedeschi, francesi ed inglesi, costruendo ferrovie ed usufruendo le vie fluviali del Niger e del Binnè, ora hanno messo il centro dell'Africa in comunicazione più rapida e facile con i porti del golfo di Guinea, e quindi l'antica via che sboccava a Tripoli ha perduto e sempre più perderà importanza. Finalmente, ci faranno la cessione di 81,000 chilometri quadrati...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*). Non posso intervenire nella discussione. Ella mi mette in una posizione difficilissima. Sono usciti i miei discorsi ufficiali, ma non mi chiami in questione.

MOSCA. Ho voluto citare infatti un discorso ufficiale fatto alla Camera: non mi sarei mai

permesso di citare discorsi privati, che del resto non ci sono stati. Perciò quando io cito, cito i suoi discorsi ufficiali. Quindi ci cederebbero gli 81,000 chilometri quadrati nella Somalia alla destra del Giuba. Questo non è regalo da disprezzarsi, è una cosa che ha qualche valore; non già che siano delle buone terre, anzi sono terre molto mediocri, ma un 200,000 ettari circa di terreno si potrebbero forse irrigare (200,000 ettari sono 2,000 chilometri quadrati), e tutto ciò avrebbe sempre qualche valore. Però c'è un contrapposto. Questa zona è abitata da popolazioni che danno molto a pensare all'Inghilterra, e quindi daranno filo da torcere anche a noi; e questo porterebbe una spesa ed un pericolo. Ad ogni modo, qualche cosa è questa cessione; ma è poca cosa questo mediocrissimo territorio davanti ad un 1,900,000 chilometri quadrati di ottimo territorio. Non calcolo quei chilometri quadrati dell'Africa occidentale tedesca, che sono toccati alla Francia e all'Inghilterra per la pace di Versailles.

Ed ora mi si perdoni questa digressione, perchè da parecchi mesi penso con amarezza a quest'argomento e con amarezza ne parlo al Senato. Dato che il nostro avvenire coloniale è chiuso, dobbiamo rivolgere le nostre cure alle poche colonie che ci restano, cioè alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea ed alla Somalia.

E ritornando alla Tripolitania, dico che, poichè fu dato lo Statuto, bisogna osservarlo scrupolosamente, ed anzitutto approvarlo. Perciò darò ad esso il mio voto favorevole.

Ma domando categoricamente al sottosegretario di Stato: finora questo statuto ha assicurato la tranquillità? Mediante la sua concessione, la Tripolitania è realmente pacificata?

Ecco il punto importante, sul quale il Senato, pur approvando lo Statuto, dovrebbe essere informato.

E terminerò con un'ultima raccomandazione. Il governare la Tripolitania ora che ci è lo Statuto e lo si deve rispettare, è una impresa difficilissima, ardua quanto mai.

Se errori abbiamo fatto prima dello Statuto quando era più facile governare, ci vuole uno studio maggiore oggi che il Governo della colonia è più difficile.

Ci vogliono perciò funzionari che non abbiano la solita conoscenza dell'anima araba, espres-

sione omai diventata volgare e priva di qualunque significato preciso, ma che conoscano davvero la mentalità degli arabi quale si è formata attraverso la loro lunga storia.

E ci vogliono tali funzionari che abbiano sufficiente intuito psicologico per conoscere e distinguere i caratteri individuali, così spiccati e distinti fra gli Arabi come tra di noi. Quando vedo generalizzare da funzionari, e qualcuno dire: « Tutti gli Arabi sono traditori », ed altri: « gli Arabi sono tutti gentiluomini », permettetemi che io vi dica che sono disgustato, perchè questi giudizi sommari e collettivi sono necessariamente superficiali.

Per governare gli Arabi occorrono rare qualità di carattere, ma soprattutto serietà, fermezza e lealtà, e non si deve mai ricorrere a basse furberie, che gli Arabi comprendono subito e fanno sventare.

Mi auguro che l'egregio sottosegretario di Stato saprà scegliere funzionari che abbiano le qualità accennate affinchè si evitino nuovi conflitti in Tripolitania, superando le difficoltà che incontra l'applicazione dello Statuto che avrà ora l'approvazione del Senato. (*Applausi vivissimi. Congratulazioni*).

PARATORE, *sottosegretario di Stato per le colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE, *sottosegretario di Stato per le colonie*. I due disegni di legge che si presentano, onorevoli senatori, alla vostra approvazione, giustificano evidentemente il dubbio e le perplessità che poco prima l'onorevole Mosca ha affacciate in questa Camera, e l'Ufficio centrale nelle sue discussioni e nella dotta relazione spesso ha affacciate, e però io posso assicurare il Senato che dubbi e osservazioni saranno tenuti presenti, come prezioso materiale per l'interpretazione autentica, ove sia necessaria e possibile delle due leggi e per la redazione di quei provvedimenti che dovranno seguire i due Statuti fondamentali; ma io debbo rispettosamente rivolgere Senato la preghiera di approvare i due disegni di legge senza modificazioni, e ne dirò rapidamente e brevemente le ragioni.

Intanto è pacifico che qualche cosa di solenne fu promesso nel momento in cui l'Italia poneva il piede in Libia; intanto è pacifico che

niente fu fatto per contingenze, indipendenti dalla nostra volontà; ed è pacifico altresì che quei popoli prima della nostra occupazione avevano Statuti, ordinanze, partecipavano, come l'egregio senatore Mosca ha detto, al Parlamento ottomano, e niente escludeva che un arabo potesse essere un ministro o presidente del Consiglio, anzi qualche arabo vi aspirava non solo, ma durante l'epoca della ribellione nell'interno della Tripolitania si era formato un vero e proprio Governo organizzato, repubblicano, che funzionava.

Ora, la nostra breve storia libica può riassumersi in tre periodi: al periodo dell'occupazione doveva seguire quello della pacificazione, ma per diverse contingenze, che in questo momento è inutile rievocare, al periodo dell'occupazione seguì il periodo della ribellione. A questo secondo periodo doveva e deve seguire la pacificazione; ed ecco l'origine dei due disegni di leggi, dei due statuti, i quali, mi consenta l'onorevole Mosca, non sono un patto bilaterale. No, onorevole Mosca...

MOSCA. Gli Arabi li hanno per tali.

PARATORE, *sottosegretario di Stato per le colonie* ...rappresentano (ed è bene che questo giunga anche laggiù in questo momento delicato) questi due Statuti una libera concessione fatta dall'Italia come mantenimento di una solenne promessa. Altro è dire che questi due Statuti, liberamente concessi, furono graditi dagli Arabi, altro è dire che essi sono il frutto di un patto biaterale; no; l'Italia questo non ha fatto...

MOSCA. Speriamo.

PARATORE...e questi due statuti, tradotti in arabo, oggi sono predicati al mondo musulmano, e, onorevole Mosca, ella deve saperlo, il mondo musulmano riguarda questi due statuti come il principio di una nuova era. Appunto perciò questi due documenti hanno avversari, e questi avversari lavorano non da oggi contro di noi, nell'insinuare a quell'anima araba — che volgarmente si definisce complessa — che questi statuti non avranno la loro applicazione, e resteranno monumenti letterari.

Io dirò invece che troppo si è tardato, dal 1° giugno ad oggi, a dare pratica attuazione allo Statuto con la emanazione della legge elettorale, questa avrebbe dovuto già essere emanata ed applicata; ma io posso assicurare il Senato

che fra una settimana o poco più, la legge elettorale, frutto di una liberissima discussione, avrà la sua sanzione di modo che potrà presto funzionare quello statuto e quel Parlamento, pur così incompleto è vero, onorevole Mosca, dal quale noi attendiamo la pacificazione e specialmente la fine dei rancori, dei dissensi fra capi e capi, fra famiglie e famiglie.

Ma sarebbe deplorabile che una modificazione dovesse con tutte le conseguenze che ne derivano arrestare l'esecuzione di questo statuto! Quanta diffidenza onorevoli senatori noi non susciteremmo nell'animo di quelle popolazioni! E questo non vogliamo! Lo ha detto l'onorevole Mosca: la nostra politica deve essere fatta a base di lealtà e di sincerità. Ebbene, facciamo un sacrificio di tutti questi piccoli dubbi, e diamo a quelle popolazioni la prova ancor più solenne in questo momento, ripeto delicato, che vogliamo agire con la più grande lealtà e sincerità. Ed io prego rispettosamente il Senato di approvare questi due disegni di legge, i quali con tutte le loro insufficienze e con tutti i loro difetti rappresentano pure, sia detto questo a gloria dell'Italia, un nuovo, un ardito, un più umano principio nella politica coloniale.

Ed avrei finito di tediare il Senato, se l'onorevole Mosca non avesse detto nel suo discorso che noi possediamo quattro colonie di nessun valore...

MOSCA. Ho detto di scarso valore.

PARATORE, *sottosegretario di Stato delle Colonie*... No, onorevole Mosca; per quanto le due colonie libiche siano prevalentemente colonie d'influenza politica; tuttavia, se arriveremo ad una pacificazione completa, pur evitando quelle illusioni, che si fecero balenare al Paese quando mettemmo piede in Libia, anche queste colonie saranno di un certo valore. Ma di un valore incontrastato sono le altre colonie e se oggi non ne abbiamo le prove più complete, la colpa — diciamolo pure — è nostra, propria nostra, perchè non abbiamo fatto una politica coloniale in senso economico, come la modernità, come i nostri bisogni consigliavano ed imponevano, e spessissimo abbiamo agevolato iniziative che difettavano di molte cose, sopra tutto di seri propositi, e poca è stata la iniziativa della stessa amministrazione. Ma questo stato di cose, onorevole Mosca, ne assumo impegno, finirà.

Un'ultima risposta debbo all'onorevole Mosca. Questi due statuti ci impongono dei doveri più gravi e severi nell'amministrazione coloniale. Ed è vero; ed io assumo impegno per conto del mio ministro, che avendo queste due leggi la loro applicazione completa coi provvedimenti che ne sono il corollario legittimo; vi saranno dei funzionari i quali sapranno fare tutto il loro dovere e sopra tutto avranno i requisiti e la capacità necessaria per poter fare onore a quell'impegno che l'Italia ha assunto e che deve e può mantenere. (*Vivissime approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Beneventano, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Bonasi, Bonazzi, Brandolin.

Calleri, Campello, Caneva, Carissimo, Casalini, Cassis, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Cipelli, Ciruolo, Civelli, Colonna Fabrizio, Corsi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Saluzzo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Foà, Fracassi, Francica Nava, Frascara, Fulci.

Gallina, Garofalo, Gioppi, Giusti Del Giardino, Grandi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Lamberti, Levi Ulderico, Loria.

Malaspina, Marchiafava, Martinez, Mazziotti, Mengarini, Morrone, Mosca.

Palummo, Panizzardi, Papadopoli, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Piaggio, Pigorini, Podestà, Presbitero, Pullè.

Rattone, Reynaudi, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Schanzer, Sili, Sormani, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi. Venosta, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra. Zuppelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge riguardante l'assetto della Tripolitania. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE, *relatore*. Onorevoli colleghi, Nel discorso del senatore Mosca, discorso ascoltato con giusta attenzione per la competenza da lui acquistata, sia con lo studio delle questioni coloniali, sia con la sua partecipazione al Governo nel dicastero delle colonie, vi sono accennati fatti e circostanze che reputo estranei all'oggetto della nostra discussione, e sui quali sorvolo. Certo nei vari anni del nostro possesso di quella regione si sono commessi degli errori, si sono avute delle incertezze; ma tutto questo appartiene oramai alla storia e non ha valore diretto per l'argomento di cui ci occupiamo. Il fatto importante rilevato fin dalle prime parole della relazione, e ripetuto poi dall'onorevole Mosca, fatto che lega la nostra coscienza in ordine a questo tema, si è che dal primo giorno in cui le truppe italiane posero piede sulla spiaggia africana, fu preso il solenne impegno di dotare la popolazione che veniva a far parte del dominio italiano di una larga autonomia e di leggi che ne assicurassero la prosperità. Oltre i proclami dei comandanti militari una conferma dell'impegno medesimo si ebbe negli atti della pace di Losanna. Infatti il Regio decreto 17 ottobre 1912 che fa parte integrale del trattato di pace dichiara che «con altro decreto sarà nominata una Commissione, della quale formeranno parte anche notabili indigeni, per proporre per le due provincie ordinamenti civili ed amministrativi ispirati a criteri liberali ed al rispetto degli usi e costumi locali». Ed il firmano del Sultano del 18 ottobre concede ai popoli della Libia piena autonomia, e annunzia la elaborazione futura di nuove leggi col parere e partecipazione degl'indigeni medesimi.

Ciò prova che la cooperazione degl'indigeni nella preparazione della loro legge fondamentale non è stata effetto di una debolezza per

parte del Governo italiano, ma si bene un debito di lealtà. Non parliamo dunque d'imposizione, che non fu e non poteva esserci! E sarebbe cosa poco prudente diffondere cotesta fallace opinione che potrebbe nuocere al nostro prestigio. D'altra parte si poteva fare a meno nell'elemento indigeno nel formulare uno statuto che doveva corrispondere ai bisogni di quelle popolazioni e rispettarne l'autonomia e gli usi locali?

Dopo ciò, passo a rispondere brevemente agli appunti che il senatore Mosca ha mosso su qualche particolare disposizione del decreto.

Egli osserva che pel disposto dell'art. 5, n. 4, i cittadini tripolitani possono bensì concorrere alle cariche civili e militari della colonia, ma non già a quelle dell'amministrazione centrale italiana. Ed è naturale e perfettamente giusto; perchè per aspirare ad impieghi in Italia essi devono avere prima acquistata la cittadinanza piena metropolitana, mentre senza di essa godono di una cittadinanza *sui generis*, di effetto minore, giusta l'articolo 1 di decreto.

MOSCA. Questo vuol dire rinnegare la loro religione. Non lo faranno mai.

DEL GIUDICE. Ma allora è atto volontario, e noi non abbiamo da dolercene.

Circa le attribuzioni del Parlamento locale, di cui ha fatto pure cenno l'onorevole Mosca, osservo che esse sono molto limitate.

L'articolo 20 determina la competenza del Parlamento rispetto a tre ordini di affari: 1° approvazione degli ordinamenti riguardanti la colonia; 2° materia tributaria limitatamente ai tributi erariali diretti; 3° servizi pubblici gestiti coi fondi ordinari dal bilancio coloniale.

Che cosa vi è di più? Vi è la nomina degli otto membri del Consiglio di Governo.

MOSCA. E del cadì.

DEL GIUDICE. Ma questo per delega. I funzionari delle singole circoscrizioni, il commissario regionale, il delegato circondariale e l'agente distrettuale che stanno a capo dell'amministrazione locale sono di nomina del governatore, il quale in questo non è tenuto che a sentire il consiglio di Governo. Che il voto di questo consiglio sia puramente consultivo non è a dubitare. Nel testo arabo non può essere diversamente. Ho qui sul tavolo la traduzione araba del presente statuto; non posso dare un giudizio personale, ma nelle conferenze che

per mandato dell'Ufficio centrale ebbi col ministro delle colonie e con alcuni dei principali funzionari, mi si assicurò che la traduzione araba del testo italiano è fedele. Anzi, in verità, fu prima redatto il testo arabo e poi quello italiano.

Un'ultima osservazione faceva il senatore Mosca in ordine all'articolo 33. Egli esprimeva dei dubbi circa la condizione giuridica della moglie di un tripolitano divenuto cittadino italiano a norma dell'articolo 32 dello Statuto, specie relativamente alla poligamia.

MOSCA. No; io ho parlato di casi in cui non vi è la poligamia.

DEL GIUDICE. Ella ha parlato dunque in ordine al ripudio. Ecco, la soluzione del dubbio risulta dal contesto della legge. L'arabo che acquista la piena cittadinanza italiana, è soggetto al nostro diritto, e quindi perde implicitamente il suo statuto personale e successorio. Perciò non potrà più esercitare nè il ripudio, nè gli altri diritti che a lui concedevano la religione e lo statuto personale in quanto sieno in contraddizione con la legislazione italiana. Nella legge francese del 1919 ciò è detto espressamente per l'algerino che vuole acquistare la cittadinanza in Francia, ma non era necessario. Il silenzio della legge nostra non porta a conseguenza diversa.

Ed ora, in conclusione, dopo quanto ha detto il rappresentante del Governo, posso astenermi dal parlare del carattere politico di questa legge. Noterò solo questo: che l'Italia che è la nazione più povera di colonie con gli statuti concessi alla Tripolitania ed alla Cirenaica ha dato un esempio di trattamento liberale, pel quale ha sorpassato il trattamento delle potenze più ricche di colonie, e della stessa Inghilterra, che pure largheggia nelle autonomie coloniali.

Il nostro passo è certamente ardito. Ma dobbiamo aver fiducia che lo statuto libico sarà considerato come un pegno di pacificazione, come una sicurtà della fede che le popolazioni libiche serberanno verso la madre patria. E che sia così lo si rileva dal fatto, che nei dieci mesi da che il decreto-legge fu solennemente pubblicato a Tripoli, la pace si è estesa e consolidata in quella regione. E possiamo ritenere che tale effetto non mancherà neanche per l'avvenire.

Del rimanente questo statuto va considerato non come un provvedimento legislativo, ma piuttosto come un provvedimento politico. In esso sono tracciate soltanto le linee generali dell'assetto politico e amministrativo della Libia. Le determinazioni specifiche saranno oggetto degli ordinamenti particolari, coi quali si potranno colmare le lacune e correggere gli eventuali errori.

Per siffatte ragioni l'Ufficio centrale unanime prega il Senato di volere approvare senza modificazione il presente decreto. (*Vive approvazioni*).

DALLOLIO ALBERTO, *dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO, *dell'Ufficio centrale*.
Io ho una semplice raccomandazione da fare al Governo. Ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato di questi nuovi statuti dati alla Tripolitania e alla Cirenaica rappresentano la forma più nuova, più liberale, più ardita e più umana di politica coloniale, ed è perfettamente vero. Ma forse per questo vi può essere qualcuno che veda non senza preoccupazione questi nuovi statuti: forse vi è qualcuno a cui non potrebbe dolere troppo di vedersi designare nelle nostre colonie, per qualche disposizione che è negli statuti, o per qualche disposizione che non vi è, un qualche malcontento. Perciò vigili il Governo (questa è la mia semplice raccomandazione) affinché fra le varie importazioni che si debbono fare in quelle colonie non si faccia l'importazione del malcontento. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica ». (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura,

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, e il Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLA CITTADINANZA.

Art. 1.

In Cirenaica sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° I nati nella Cirenaica alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° Il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° Il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° Chi è nato in Cirenaica, se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° La donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani, oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini come all'art. 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'art. 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o sottotribù (Ailet) di abituale residenza, con il visto del tribunale della Sciaria, per i musulmani, e del tribunale rabbinico, per gli israeliti.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.

Art. 4.

In Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'art. 1 conservano i propri statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

1° Garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2° Inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3° Inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali.

4° Diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali, che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° Esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6° Diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7° Diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8° Diritto di soggiorno;

9° Diritto di emigrazione, che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principî ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'art. 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Cirenaica che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche stabilire le modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Cirenaica.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo, a mezzo dei suoi funzionari, ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i musulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani, in tutte le classi delle scuole elementari e medie, l'insegnamento delle discipline religiose, della lingua, delle scienze

islamiche, della letteratura e della storia araba sarà impartito in lingua araba; l'insegnamento delle altre materie sarà impartito in lingua italiana.

Art. 12.

Non possono essere oggetto d'insegnamento ai musulmani principî che siano in contrasto con la loro religione.

GOVERNO DELLA CIRENAICA
E SUA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA.

Art. 13.

La Cirenaica è retta da un Governo costituito:

1° Da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sé tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2° Da un Parlamento locale costituito di rappresentanti delle tribù del territorio e dei centri fabbricati di esso, quale espressione dell'amichevole federazione di tutte le tribù e popolazioni del paese, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo art. 15;

3° Da organi direttivi, civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

Il Parlamento locale si comporrà di circa cinquanta rappresentanti, eletti, salvo quanto è detto nel capoverso e nell'articolo successivo, dai componenti le tribù e dalle popolazioni dei centri fabbricati, nella proporzione di uno ogni quattromila componenti o abitanti.

Hanno diritto ad un rappresentante anche le tribù e i centri fabbricati che, non raggiungendo tale cifra, raggiungono quella di millecinquecento. E questo stesso numero di componenti o abitanti dà diritto ad un rappresentante in più, quando costituisca frazione residua in una tribù o in un centro fabbricato di oltre quattromila anime.

Per le oasi dell'interno, saranno determinati a parte i modi di designazione dei rispettivi rappresentanti, fermo il numero totale indicativamente sopra determinato dei componenti il Parlamento.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi di Governo. Parimenti possono essere chiamati a farne parte, con decreto governatoriale, altri capi servizio dell'amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il Presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri del Parlamento locale debbono aver compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, oppure a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, per essere eletti membri del Parlamento locale e per esercitare il diritto di voto nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Cirenaica, per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale, i cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555 e quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto debbono avere compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per

l'applicazione dei principî contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) Sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con le relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) Sui criteri direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Cirenaica, sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Le popolazioni della Cirenaica, secondo la tradizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù, sottotribù e loro suddivisioni. La direzione di ogni sottotribù è deferita ad un *Capo*, e la direzione di ogni intiera tribù ad un *Capo dei Capi*.

La designazione dei capi suddetti segue in ogni tribù secondo le tradizionali regole della stessa e ognuno dei capi designati assume e disimpegna le proprie funzioni appena sia stato riconosciuto dal Governo, con apposito decreto.

Art. 22.

Entro l'ambito di ogni tribù, il capo dei capi, assistito dal Consiglio degli Anziani previsto nell'articolo 25, sovrintende all'ordine e alla sicurezza nel territorio di soggiorno e di percorso della tribù e ne risponde personalmente al Governo. Esercita, nell'ambito della tribù, le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni amministrative e giurisdizionali che gli saranno conferite dagli ordinamenti speciali, che saranno via via approvati, in conformità delle tradizioni del paese e dei principî di libertà stabiliti.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità, i capi delle sottotribù esercitano, nell'ambito dei loro gruppi, analoghe funzioni, secondo la tradizione locale e gli ordinamenti da approvare a norma del precedente capoverso.

Art. 23.

Allorquando sia prodotto ricorso circa la regolarità nella designazione di un capo e di un Capo dei capi, primo o dopo che sia stato ri-

conosciuto nei sensi dell'art. 21, sarà sentita una speciale commissione chiamata Consiglio di Governo presieduta dallo stesso Governatore, o da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Il Consiglio di Governo sarà rinnovato ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, i membri elettivi del Consiglio di Governo saranno nominati con decreto governatoriale a seguito di indicazioni date dal comitato consultivo in carica della colonia, integrato, per l'occasione, di membri delle tribù che non vi siano rappresentate.

Essi rimarranno in funzione sino a che non siano stati sostituiti dal Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ogni Capo dei capi ed eventualmente presso i capi delle maggiori sottotribù, funzionerà un Consiglio elettivo costituito di appartenenti al rispettivo gruppo di popolazione, con la qualifica di Consiglio degli Anziani e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti.

DEI DISTRETTI E DEI MUNICIPI.

Art. 26.

La Cirenaica sarà ripartita in Distretti per la tutela, lo sviluppo e il progresso degli interessi locali propri dei singoli territori. A capo di ogni Distretto sarà nominato dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, un agente distrettuale.

Presso l'agente distrettuale e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti, funzionerà un Consiglio elettivo costituito di cittadini della circoscrizione, per deliberare su tutte le materie d'interesse locale che da leggi e regolamenti non siano attribuiti ad altri enti.

Art. 27.

Ogni distretto che abbia il capoluogo in un centro fabbricato potrà, con decreto del Go-

verno, essere eretto in distretto urbano o municipio.

L'amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggiore numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

DURATA IN CARICA DEI CORPI ELETTIVI.

Art. 29.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il Governatore ha facoltà di scioglierli con obbligo di convocare i nuovi comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso d'urgenza il Governatore ne esercita i poteri; salvo ratifica.

In caso di vacanza degli altri Consigli, provvedono analogamente i capi delle rispettive amministrazioni.

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Art. 30.

Nei centri principali del paese che saranno determinati negli ordinamenti, risiederà un Commissario del Governo nominato dal Governatore, con incarico di provvedere all'erogazione delle spese da fare con i fondi stanziati nella parte straordinaria del bilancio e di vigilare sulla riscossione ed erogazione dei tributi, affinchè avvengano rettamente, nell'interesse delle popolazioni.

Egli sarà l'intermediario fra il Governo, gli Agenti distrettuali, i Capi dei Capi tribù ed i Municipi.

DELLA GIUSTIZIA.

Art. 31.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio e alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei Tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei Tribunali rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 32.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, e per quelle previste nell'articolo 22, la giustizia civile e penale è amministrata da Tribunali ordinari, presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai Tribunali della Sciaria o ai Tribunali rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'articolo 1, che siano della stessa religione.

Art. 33.

La nomina dei Cadi della Cirenaica viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

ACQUISTO

DELLA CITTADINANZA METROPOLITANA.

Art. 34.

I cittadini italiani di cui all'articolo 1 possono acquistare, a loro domanda, la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1° Aver compiuto 21 anni di età;
- 2° Essere monogamo o celibe;
- 3° Non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;
- 4° Aver cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia o in Cirenaica.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) Aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina od in altro corpo militare dello Stato;

b) Avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) Essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione per servizi pubblici;

d) Essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) Essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) Esser nato da un cittadino italiano di cui all'articolo 1 divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

Art. 35.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'articolo 1 divenuto cittadino metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 36.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di Governo, di quelli posti a capo delle tribù e loro suddivisioni, e dei distretti o municipi, come pure dei rispettivi consigli.

Art. 37.

I cittadini di cui all'articolo 1, che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza, non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Cirenaica, del Regno, o delle colonie italiane.

Art. 38.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'art. 1 da parte di

sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 34 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'articolo 1.

Art. 39.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Cirenaica è vellevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 40.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'Amministrazione della Cirenaica si provvederà con decreto Reale.

Art. 41.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che dalla data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'art. 1 solo se espressamente estese e previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 42.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui all'articolo 1 saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 43.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Cirenaica l'altro di data 6 aprile 1912, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1920

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

ROSSI.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari e della Regia marina:

Senatori votanti	109
Favorevoli	90
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915:

Senatori votanti	109
Favorevoli	93
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

Senatori votanti	109
Favorevoli	93
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497:

Senatori votanti	109
Favorevoli	94
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio:

Senatori votanti	109
Favorevoli	92
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative:

Senatori votanti	109
Favorevoli	93
Contrari	16

Il Senato approva.

Annunzio di interrogazione con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dare lettura di una interrogazione giunta all'Ufficio di Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il senatore Beltrami interroga il ministro della pubblica istruzione « per sapere dove abbia la sua sede l'Istituto di studi Vinciani, che si qualifica Reale ».

(L'interrogante chiede risposta scritta).

PRESIDENTE. Avverto che domani dopo la seduta pubblica, si riuniranno gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei poteri del Regio Commissario per la straordinaria gestione dell'Ente « Volturno » in Napoli (N. 2);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 48);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 49).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (LXVI-*documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1935 (N. 38);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598 relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (Numero 14).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei col-

legi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 16).

V. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

VI. Interpellanza dei senatori Boncompagni, Cencelli, Faina, Vigoni, Malaspina, Salvago Raggi, Campello, Mazziotti, De Novellis, Filomusi Guelfi e Francica Nava al ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per impedire le violenze che stanno verificandosi nelle campagne per imporre ai proprietari nuovi patti colonici.

VII. Interpellanza del senatore Foà al ministro dell'interno intorno al funzionamento dell'Opera nazionale per l'assistenza agli invalidi della guerra.

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa l'8 aprile 1920 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.